REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999 - PERIODICITÀ 12 NUMERI
COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI, ISTITUZIONI, ENTI, FONDAZIONI

ORGANO SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI – REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600

QUESTO PERIODICO È ASSOCIATO ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Marzo 2020
Num. 03/12

UN.I.O.N. MAGAZINE

by NewsLiftLetter

ORGANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI/ABILITATI ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI DI ISPEZIONE-VERIFICA COGENTI ALLE NORME EUROPEE UNI CEI EN ISO/IEC 17020 E 17065

EDITORIALE
A cura di IGINIO S. LENTINI, Direttore Responsabile UN.I.O.N. Magazine pag. 7

Focus
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
pag. 14

ATTIVITÀ MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE
pag. 16

SPAZIO UN.I.O.N. pag. 17

Il presente numero si compone di n. 62 pagine

www.uni-on.it
magazine@uni-on.it

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2020 numero 3

Via Michelangelo Peroglio, 15 − 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: ***Dott. Iginio S. Lentini***

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, **UN.I.O.N.** informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit - con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio,15 - CF 97220490581, email:

privacy@uni-on.it , nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per: *a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.*

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi: *a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di ''responsabili esterni'', ai sensi dell'art.28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:*

privacy@uni-on.it *riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.*

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: *1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopraddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018

A tutti gli iscritti.

Il D.Lgs n.101 del 10/08/18 – qui allegato – è stato pubblicato in G.U. il 4/9 u.s., entrando in vigore **il 19/09 p.v.,** avendo recepito il nostro Paese , pertanto, nella sua normativa nazionale in materia di "privacy", l'adeguamento delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR di cui in precedenza (in data 07/08/2018) avevate ricevuto dall'associazione apposita informativa.

Molto succintamente, Vi informiamo delle novità contenute nel suddetto D. Lgs 101:

Sanzioni penali: si precisano le conseguenze dell'omesso rispetto della "privacy", dedicandovi quanto delle sanzioni amm.ve a quelle penali. Per queste ultime, il D. Lgs ha irrigidito le sanzioni (più leggere quelle del Regolamento europeo che aveva optato per un maggior numero di sanzioni solo amm.ve..). Rientrano, ad es., i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dich.ni rese al Garante.

Sanzioni amm.ve: le imprese che violano gli obblighi "privacy" specificati in questo Decreto, rischiano sanzioni (che saranno applicare dal Garante Privacy dietro apposito reclamo o quale conseguenza di accessi o ispezioni della GdF) da 10 milioni a 20 milioni di euro che, una volta notificate all'impresa, hanno un termine di 30gg per inviare le difese ovvero la stessa azienda chiedere di essere sentita.

Consenso sui "social": il consenso può essere espresso dal soggetto che ha compiuto **14 anni.** Per quelli di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.

Curriculum vitae. Di primario rilievo è la novità alla quale deve attenersi il *titolare del trattamento* in caso di ricezione del CV finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabilendo il Decreto in oggetto che *le informazioni di cui all'art.13 del GDPR (titolare del trattamento, responsabile dei dati personali, finalità, etc.) vanno fornite solo al momento del* ***primo contatto utile*** *successivo all'invio del CV. In base all'art.6, par. 1) del GDPR,* ***il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curricula NON è richiesto.***

Per il resto, potete leggerVi questo nuovo D. Lgs e se avete qualche dubbio, Vi risponderemo.

La presente sarà apposta sul Magazine e sul sito (fino alla fine di settembre in corso).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

INDICE

L'Editoriale **pag. 7**

Perché l'Italia non cresce più da vent'anni, Angelo Artale (Direttore Generale FINCO) **pag. 10**

Statistiche Mensili sito UN.I.O.N. **pag. 13**

Focus **pag. 14**

Attività mensile dell'Associazione **pag. 16**

Save the date **pag. 17**

Spazio UN.I.O.N. **pag. 18**

Spazio Finco **pag. 42**

Casa&Clima: "Posticipato l'avvio della procedura per l'assegnazione dei fondi del bando Isi 2019 **pag. 46**

News **pag. 47**

Peculiarità dell'Associazione **pag. 59**

Elenco Associati **pag. 61**

L'EDITORIALE

Di *Iginio Salvatore Lentini*

Tutto ebbe inizio il 20.2.20, percependo da quel giorno i sintomi, non di quanto realmente sarebbe accaduto da quel momento, ma le avvisaglie, tremende, di ciò che il contagio – non in quei termini – ci avrebbe procurato da lì in avanti, solo stando appesi al filo delle notizie che in seguito avrebbero catturato la nostra esistenza! Hai voglia a consolarci con quanto esternò Einstein, rispondendo il Magnifico (…e più di qualcuno di noi, io in primis) con *del doman non v'è certezza*, al quale poi fece eco Pirandello con *così è se vi pare*. Su questi tre aforismi si può circoscrivere ottimismo, incertezza, ineluttabilità sui quali ruotano i pensieri di noi comuni mortali alle prese, oggi che lo conosciamo, con un fenomeno di proporzioni umane semplicemente unico, irreversibile nel momento in cui scriviamo. Le parole non possono descrivere ciò che proviamo di una attesa che faccia sperare di una data, fatale, come peggio non si poteva pensare, alludendo all'11 settembre e che adesso appare neppure minimamente accostabile, solo pensando alla pochezza delle quasi 4 mila vittime. E allora, prendiamo a prestito Dante che in alcuni suoi *canti,* già a partire dal primo ne indizia: *nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura! Tant'è amara che poco è più morte… io non so ben ridir com'i v'intrai… così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva*: se pensiamo a questa strofa, non possiamo non riferirci alla miriade di persone anziane, laddove quei pochissimi che riescono a vivere, non sono neppure citati al passaggio delle salme spesso abbandonate nella solitudine dei loro ultimi istanti di vita, senza aver porto loro la carezza di una mano famigliare! E come non accostare altri suoi versi alla realtà di oggi, riflettendo sull'al di là del sommo poeta? *…quando vidi costui nel gran diserto, "miserere di me" gridai a lui, qual che tu sii, od ombra od omo certo!" Risposime: "Non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui".* Siamo al punto che comunicare è maggiormente apprezzabile in momenti drammatici come questi dove una parola di troppo può generare ansie ingiustificate. O, al contrario, atteggiamenti sconsiderati da far riflettere per come è stata affrontata una epidemia iniziale, oggi pandemia a tutto tondo, di cui nulla si sapeva! E pensando ai giovani, io che allor lo fui, posso dire loro che le situazioni drammatiche le hanno conosciute solo attraverso le serie televisive. E posso loro aggiungere: "ragazzi, state a casa". Minimizzare la questione come molti invece stanno facendo, davanti ad un problema molto serio con terapie intensive completamente piene e che i medici debbano scegliere tra un paziente e l'altro in base all'età e alle patologie pregresse per decidere chi provare a salvare, davanti all'evidenza delle probabilità di propagazione continua del coronavirus, rappresenta già il pericolo massimo di quel poco che si chiede rimanendo nelle mura domestiche? Che senso ha bere un aperitivo, cenare fuori, ritrovarsi la sera o la notte in compagnia: con quale spirito? Forse la nostra generazione l'ha vista, con chiarezza relativamente da poco, pertanto, possiamo trasferire ai giovani ciò che pure loro direttamente vedono ma minimizzano! Alludo a quel mercoledì 11 marzo (messaggio agli italiani del PCM Conte), quando il premier ha inasprito le restrizioni in tutta Italia che, poi, si sono dimostrate insufficienti, fino a coniare il DPCM (decreto fino ad allora usato pochissimo) ma che oggi tutti conoscono per effetto di tre vari, finora. L'assenza di questo genere di direttive aveva creato, normativamente, un'area grigia, quindi, più complessa da gestire: più aperta a rischi di *ricadute* epidemiche, laddove in quel delicato equilibrio tra diritti personali e collettivi, tra responsabilità soggettive e pubbliche, non si era riusciti a misurare quel prezioso spazio che si chiama democrazia! Quando sarà tutto finito, quando ci incontreremo in ufficio, al bar per raccontarci come abbiamo fatto a superare l'emergenza, ci sarà qualcosa da ricordarci si questo tempo da casalinghi per forza. Io, sperando di farla franca malgrado il rischio (misurato, per la verità) di andare in ufficio, stando da solo e ritornando a casa, con la semplice interruzione di un contatto superveloce dall'edicolante (non si assiste alla costrizione della fila del supermercato alla quale è costretta mia figlia), unico rilassante (fino ad un certo punto!..) diversivo, insieme con la tv, una volta superato il controllo (ho cambiato tre moduli di autocertificazione), arrivando nello spazio domestico.

Quando ritorneremo alla normalità, ci sarà il nuovo modo di lavorare (non tanto il mio sessantennale modus) che si è imparato in questi mesi: un modo che fino a ieri si diceva ma non si faceva. E come non parlare, conseguentemente, del *lavoro agile,* più comunemente entrato nella eufonia giornaliera di *smart working*? La P.A. ha rotto gli indugi ed è passata *online* e anche la mia aziendina si è rassegnata al cambiamento, collegando il pc dell'ufficio, trasferito a casa, al server aziendale, lavorando da casa. Ma che dire di quanto ha procurato la disabitudine di stare insieme a casa di moglie e marito? Si potrebbe fare un libro con quanto delle conseguenze, positive e negative: di quest'ultimo aspetto, valgano le separazioni tra coppie giovani intorno ai 40 anni, ma che dire delle altre che hanno scoperto la minore pesantezza dello stare in ufficio, piuttosto che a casa? E, sempre con attinenza alla "smart" di cui alla legge n.81/2017, mi chiedo – quando tutto sarà finito – come, e se…, saranno rinegoziati i contratti individuali, oggi non necessari vista l'emergenza? Ci sarà l'accordo aziendale oppure il regolamento interno? Di certo, la modalità di lavoro in emergenza coronavirus sarà molto diversa da quella che si potrebbe realizzare in un tempo "normale" (e qui non ci dilunghiamo perché troppe sarebbero le variabili). E se le aziende, in specie le aziendine, hanno i loro problemi (qualcuno dice che c'è differenza tra quelle di prodotto, rispetto ad altre di servizi), vi posso assicurare che mutatis mutandis (mi riferisco al settore delle ispezioni sugli impianti e dintorni), il fatturato è quasi del tutto scomparso e, allora, mi direte: quale lavoro a casa svolgono le impiegate… internate? Ebbene, io mi sono accorto che, attraverso le varie problematiche che nascono proprio dallo stare fermi, il lavoro indotto dall'incapacità di accettare l'ineluttabilità di una fatturazione non latitante, ma assente; constatare che la sparizione della programmazione; il semplice (?) contatto con i debitori; snidarli in quanto introvabili e, una volta sentita la loro voce al telefono, accorgervi che la musica non è cambiata, anzi il mancato pagamento, profittevolmente giustificato con i problemi del coronavirus! Insomma, si lavora ma senza profitto, quindi in perdita: come, diversamente, dedurne anche nei casi in cui chiedete alla banca di riconsiderare la situazione *necesse est* del momento, mettendo sul c/c quei soldini che pensavate mai di disinvestire, ma che vi servono per i costi di un'attività ferma: dall'affitto dell'ufficio con il resto avviluppato, dall'auto aziendale (che non vedo essere stata presa in considerazione nei decreti-sgravio; dalla serranda che crolla (rimanendo con la luce accesa, scongiurando qualche attacco improvviso di claustrofobia, in attesa del ritorno alla normalità), alla sanificazione dei locali, oggi più che necessari; dalla compilazione del quarto modulo di autocertificazione, sperando che non serva perché, dopo quanto tentato di far rimanere a galla anche senza apparentemente produrre niente, arriva chi vi controlla in quel chilometro che separa il luogo di attività da quello del focolare domestico, e vi sanziona? Potrei continuare ma vi chiedo: non sono costi anche questi? E se ho reso al minimo i concetti aziendali, cosa dire dell'incombenza aggiunta di assicurare la continuità di attivazione di una associazione di categoria non profit? Al momento, non scorgo nulla nei pensieri di assistenza del Governo verso queste realtà sociali: anche qui, se si chiamano Confindustria et similia, la loro potenza non può essere ignorata ed allora, perché parlare a favore dei piccoli ma razzolare male, per niente pensandole? Le associazioni, vorrei qui ricordarlo, servono a supplire le carenze a monte, di assistenza, informazione, linee guida, indicazioni, indirizzi che proprio in questi momenti di stasi dell'attività non permessa, si fanno più pressanti al fine di non far morire proprio quella micro/piccola azienda che la grande, da che mondo è mondo, tendono a divorarsi. E quando tali associazioni, pur lavorando indefessamente e senza retribuzione (fatta salva l'impiegata CoCoCo), inviano ai vari dicasteri, interessati dell'attività degli iscritti, senza avere un riscontro, né giustificate dei problemi del coronavirus? In quelle lettere ci sono proposte, idee, attivazioni gratuite per migliorare lo status quo. Quando, non potendovi riunire, organizzate un Convegno nazionale (si era a gennaio, quindi fuori dai problemi attuali) per portare avanti discorsi quali quelli di una legge di fine anno /DL 162/2019) che abbisogna di molte risposte a domande di problematiche non previste dall'art. 36 di informatizzazione Inail, ne seguite l'iter di conversione, proponete un emendamento (il solo proposto da UN.I.O.N. ma vivaddio, accettato), attendete poi che qualcuno si muova (alias, mancata risposta ad altre lettere), rimanete in attesa del coronavirus? Oppure, è la solita storia di chi governa, ne predica prima bene e poi si comporta come il precedente di cui aveva elencato peste e putiferio? Non so se la colpa sia sempre addebitabile alla burocrazia: qui c'entra la volontà di essere propositivi, dimostrandone in coerenza stessa con il compito, funzione e mansione di cui si è stati dal popolo investiti.

In chiusura, cosa augurarvi? Tante cose, ma meglio circoscriverle a poche perché siano produttive: che il coronavirus, all'atto in cui leggiate il Magazine, si sia fermato e siete quindi un po' più tranquilli, Voi, le Vostre famiglie e gli amici; che si incomincino a contare i danni di questo uragano spazza-tutti, per trovare forza e spirito di rinascita e che piano piano ci si rimbocchi tutti le maniche, così come avvenne dopo la seconda guerra mondiale: ma allora ci fu l'aiuto del Piano Marshall, mentre ora c'è una Unione Europea sfilacciata, da separati in casa, sorda ai bisogni di chi evidenzia l'aiuto, dimostrando nei fatti che ognuno pensa per sé stesso e allora perché l'Italia non dovrebbe pensarla allo stesso modo? A meno di ripensamenti all'atto del compimento dei 10 gg. di tempo che Conte ha concesso loro per la risposta scritta (a parole, si sono spesi tutti positivamente, tranne la Lagarde e, di recente, ieri 28 marzo 2020, Ursula von der Leyen). Come noterete, tedesca quest'ultima e francese la prima, vedono l'Italia come il titolo di un celeberrimo pezzo musicale americano: *smokes in your eyes,* cioè fastidio per quanto chiede, in barba tuttavia alle parole, a me apparse però sincere, del presidente della Repubblica francese Macron, condannando questa politica, a differenza della sfinge Merkel che, ci accorgiamo solo adesso, ha predicato sempre bene l'aiuto da dare all'Italia, mentre – adesso che i nodi vengono al pettine – si capisce in cosa consisteva la sua sincerità!) Ovviamente, l'analisi finale sarà quella di cui al contenuto del prossimo editoriale. Buon tutto, ma proprio tutto, a TUTTI.

Iginio S. Lentini

Direttore Responsabile

UN.I.O.N. *Magazine*

COSÌ SCRISSE LO SCIENZIATO

"La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorgono l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa che è la tragedia di non voler lottare per superarle".

Da "Il mondo come lo lo vedo" (1931)

ALBERT EINSTEIN

Perchè l'Italia non cresce più da vent'anni?

ANGELO ARTALE, Direttore Generale Finco

Occorre cambiare passo, ma bisogna farlo sul serio

A novembre Finco ha inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un documento con alcune riflessioni in merito alla prolungata mancanza di crescita del Paese. Il titolo del documento, non a caso, è: **"Perché l'Italia da vent'anni non cresce più".** Non solo l'Italia non cresce da vent'anni, ma è anche ultima nelle previsioni di innalzamento del PIL per il 2020. Nell'anno appena iniziato in Europa non c'è Paese che farà peggio di noi, con un previsto (striminzito) +0.4 % (ma ora già ridimensionato), lontano dal già non entusiasmante +1.4 % della media europea. In sostanza, gli ultimi degli ultimi.

Si può continuare così?

È possibile trovare i segnali di questa consapevolezza di effettuare quell'urgente e radicale cambio di passo cui abbiamo dedicato il titolo del documento? Certamente no! Anche le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio sui principali temi economici brillano per genericità (*Corriere della Sera*, 13 gennaio 2020).

La vicenda Alitalia è l'emblema di un approccio demagogico – e va avanti ormai da anni – che continua a sacrificare il futuro del nostro Paese, soprattutto dei suoi giovani, sull'altare del consenso; tutti i manager apicali che si sono succeduti andrebbero denunciati per omissione di atti di ufficio per non avere portato i libri in Tribunale, come da legge societaria.

Anche il caso Tirrenia si sta avvicinando ai livelli raggiunti da Alitalia grazie al club dei "professionisti" dei disastri (come si può leggere in un recente articolo comparso su *La Repubblica*). Non parliamo, poi, delle forze sindacali andate in audizione parlamentare sul tema – senza vergogna – a sollecitare un prestito più sostanzioso, più lungo e che rigettano qualunque piano di revisione del numero di dipendenti.

Vale la pena di riportare integralmente il passo di una recente intervista tratta da *Il Foglio* (10.01.20) di Maria C. Cipolla e rilasciata da Tommaso Valletti, ex Direttore Generale alla Direzione Concorrenza della Commissione Europea: *"... ho dovuto, poi, guardare anche dentro al buco di Alitalia. È un dossier ormai politico, dal punto di vista tecnico lo conosco molto bene ed è stato consentito tanto, fin troppo. Anche sulla legge che permette l'ultimo dei finanziamenti possibili, Roma ha dato risposte lente, incomplete: puntano sul fatto che l'Ue non ha vantaggi a fare muso duro, perché le ripercussioni sulla concorrenza sono minuscole. Alitalia è ormai un piccolo vettore. È un pozzo che mangia soldi senza molto senso economico..."*.

Pertaltro, come dimostra una foto postata dal deputato PD Filippo Sensi, è vergognoso che l'Aula della Camera fosse del tutto vuota quando, invece, avrebbero dovuto dibattere sul provvedimento di conferma degli ulteriori 400 milioni (che naturalmente non vedremo più) di prestito "ponte" ad Alitalia. Da questi casi, emblematici come Alitalia, forse derivano le non risposte a chiarimento della mancata crescita del Paese.

Va detto a chiare lettere che le motivazioni di questo sfacelo vanno ricercate per il 90% all'interno del Paese. Neanche con l'aiuto del *Quantitative Easing* e del prezzo basso del petrolio siamo riusciti a far registrare tassi di crescita decenti: non c'è scusa che tenga. Rispondere dunque al quesito iniziale non è semplice, specie nello spazio di un editoriale. In aggiunta, mi sento di affermare: è inutile sperare troppo nella digitalizzazione e nell'innovazione *tout-court*.

Nell'immediato – e forse non solo – ridurrà i posti di lavoro o almeno "quelli" tradizionalmente difesi.

Spunti di riflessione

Suggeriamo ora qualche riflessione e misura da prendere (o evitare), partendo da un dato che l'ISTAT ha appena messo in circolo: **in Italia ci sono 606 pensionati ogni 1.000 occupati e il costo della previdenza supera il 16 % dell'intero PIL del Paese**. Ma sarebbe più esatto dire che in questa percentuale è compresa, oltre alla spesa della previdenza, anche quella assolutamente fuori controllo dell'assistenza, ingrossata nel tempo da promesse e tornaconti politici e che oggi vede ben 105 miliardi (dati del Centro Studi Itinerari Previdenziali) spesi per pensioni di guerra e assegni sociali, prestazioni per invalidi civili, indennità di accompagnamento, integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali etc. In sostanza, quasi la metà dei pensionati totali nella vita non hanno mai (o quasi) versato contributi, ma riscuotono mensilmente un assegno dallo Stato e sono mantenuti dal resto degli italiani. In particolare, da quelli che hanno versato per tutta la vita importanti contributi (e bene fa Federmanager a sottolineare con costanza questo aspetto).

Una nazione anziana e assistita, con scarsa produttività, spaccata economicamente tra Nord e Sud, alle prese con una concorrenza estera spesso "sleale", con un costo del lavoro elevato e al contempo basse retribuzioni per il gravame delle spese improduttive (buona l'idea di Gianpaolo Manzella, sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, relativa alla creazione di un comitato per rilanciare la produttività, ma non certo da insediare al CNEL per manifesta "contraddizione" in termini). Un paese povero di grandi imprese e di materie prime, oberato da una burocrazia inefficiente e autoreferenziale (gravissimo il passo indietro che il Decreto Milleproroghe effettua sul tema dell'accesso civico e del FOIA – *Freedom of Information Act* – faticosamente introdotto dagli allora Ministri Madia e Brunetta sotto diversi ambiti); un sistema di selezione della classe dirigente che, in tutti i settori, potremmo definire inadeguato quando non nepotistico e/o baronale.

Cos'altro?

Simile al famoso "volo del calabrone", l'Italia non sa di non poter volare per il suo rapporto tra peso-apertura alare e quindi vola, o meglio ha volato. Ha volato per un principale, se non unico, motivo: le imprese (*rectius industrie*); più precisamente le piccole industrie. Ora però si sta raggiungendo il punto di non ritorno: anni, anzi decenni, di politica sostanzialmente demagogica, pan-sindacale e antindustriale ci hanno messo in una direzione che, spero, non sia senza ritorno. Dove si può aprire qualche varco di miglioramento, magari collegato a determinati passi e iniziative politiche e normative?

Prima di tutto nell'**industria**, parlo di quella esposta alla concorrenza interna e internazionale che produce ed esporta. In secondo luogo, in un **ruolo incisivo di uno Stato** che dovrebbe cercare quanto più possibile di:

- mobilitare la ricchezza degli italiani onde finanziare la pianificazione della prevenzione dei grandi rischi di massa (idrogeologico, sismico, ambientale etc);
- programmare la messa in sicurezza delle infrastrutture;
- attivare piani industriali settoriali e generali, servendosi nel territorio delle Camere di Commercio e rendendole proattive rispetto alle attuali funzioni para-notarili;
- incoraggiare individui, famiglie, imprese ed enti con l'ausilio della Cassa Depositi e Prestiti e del sistema bancario a partecipare a lanci di risparmi popolari a mezzo Buoni del Tesoro a media-lunga redimibilità e di attrattivo rendimento a fronte di campagne dedicate alla soluzione dei grandi problemi del Paese;
- finalizzare il valore aggiunto di atti di disponibilità ammessi sul Demanio dello Stato italiano, di pregio immenso (vedi beni culturali) stimato in multipli del debito pubblico, a ridurre lo stesso, come si suole fare in ogni amministrazione in difficoltà che fa fronte con il proprio patrimonio alle proprie situazioni debitorie. Anche per il patrimonio indisponibile dello Stato sono possibili operazioni giuridiche e finanziarie diverse dalla vendita (contratti di concessione, accensione di diritti reali inferiori alla proprietà, segnatamente l'enfiteusi, la creazione attorno al demanio di finanza derivata etc).

Solo se tutta la ricchezza del Paese si mobilitasse, si potrebbero reperire le risorse necessarie per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture sia per la crescita della produzione, sia del lavoro pubblico e privato.

Linee di azione economiche

Ora, licenziata la Legge di Bilancio e in vista di un accordo di programma fra i partiti e i movimenti che sostengono il Governo, ci permettiamo come Federazione di riassumere alcune linee di azione di economia reale che riteniamo prioritari per le industrie che rappresentiamo, ma anche per le nostre maestranze, e per tutto il Paese:

1. contrastare i **grandi rischi di massa** del Paese (rischio sismico, idrogeologico, ambiente e messa in sicurezza del territorio). Esistono già stanziamenti dello Stato in merito, progetti, e una forte attesa d'intervento: quello che manca è forse una task force industriale che aiuti concretamente lo Stato, settore per settore, per redigere i relativi piani industriali fino a portarli nella fase di esecuzione. Sotto questo profilo il Tavolo inaugurato dal Ministro Patuanelli, con i relativi sottogruppi, potrebbe essere un buon inizio, auspicando abbia seguito.
2. messa in sicurezza delle **infrastrutture viarie**: la viabilità del Paese è allo stremo per mancanza o carente manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria, in particolare per ponti e viadotti che hanno più di 50 anni. Rischi temuti e crolli effettivi dei manufatti, frequenti in questi ultimi anni con tendenza

al peggioramento, oltre a costituire un grave pericolo per la incolumità degli utenti delle strade, recano un danno consistente anche all'economia del Paese per ritardi e talora isolamento di intere zone produttive del Paese.

Per attuare queste due linee di azione, ma anche di emergenza – in assenza di stanziamenti sulla carta – si potrebbe ragionare su un lancio di risparmio popolare, intermediato da CDP, redimibile a media-lunga scadenza e con rendimenti appetibili per famiglie e imprese. Vista la necessità di contrastare i grandi rischi di massa oggettivi, si potrebbe chiedere all'UE di non tener conto nel rapporto debito/PIL del "risparmio popolare" e chiedere – perché no – nuovi finanziamenti da fondi e/o banche europee così da soddisfare le richieste degli Stati membri di prevenire il rischio.

Una decadenza che viene da lontano

Ritorniamo da dove eravamo partiti. L'Italia da oltre vent'anni non cresce più, ben prima che si inaugurasse la stagione dell'euro che, pertanto, non può ritenersi il solo e principale responsabile di questa decadenza. I governi che si sono succeduti in questi vent'anni ben poco hanno voluto o saputo fare per arginare tale deriva. Le ragioni da individuare sono più complesse poiché riguardano il Paese "profondo".

3. Sotto il profilo delle **relazioni industriali** è necessario introdurre misure di sistema che possano far recuperare un minimo di unità di intenti alla riuscita delle imprese, incluse le più disastrate. Sarebbe ora di pensare **seriamente all'azionariato dei lavoratori** (in forma – ovviamente – volontaria e sostitutiva di parte delle retribuzioni, ma con prospettive di crescita delle medesime sideralmente più allettanti). I poteri connessi all'azionariato dei lavoratori si dovrebbero limitare alle decisioni più importanti, quelle per le quali occorre l'Assemblea straordinaria evitando che questo strumento possa essere usato per trasferire la conflittualità sindacale nelle Assemblee ordinarie. Su questo punto, come per gli altri, occorre trovare un accordo tra le parti. Come Finco stiamo studiando uno schema di riferimento. Questo azionariato, riservato esclusivamente ai lavoratori in forza dell'azienda, dovrebbe essere vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono certamente molteplici gli aspetti da valutare (è da decidere, tra le altre cose, se tali quote d'opera possano o meno entrare nel computo pensionistico). Ma le imprese superspecialistiche che rappresentiamo sono quelle forse più adatte a questo passo data l'alta qualificazione delle maestranze.

Svilupperemo l'argomento in un prossimo numero. <

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

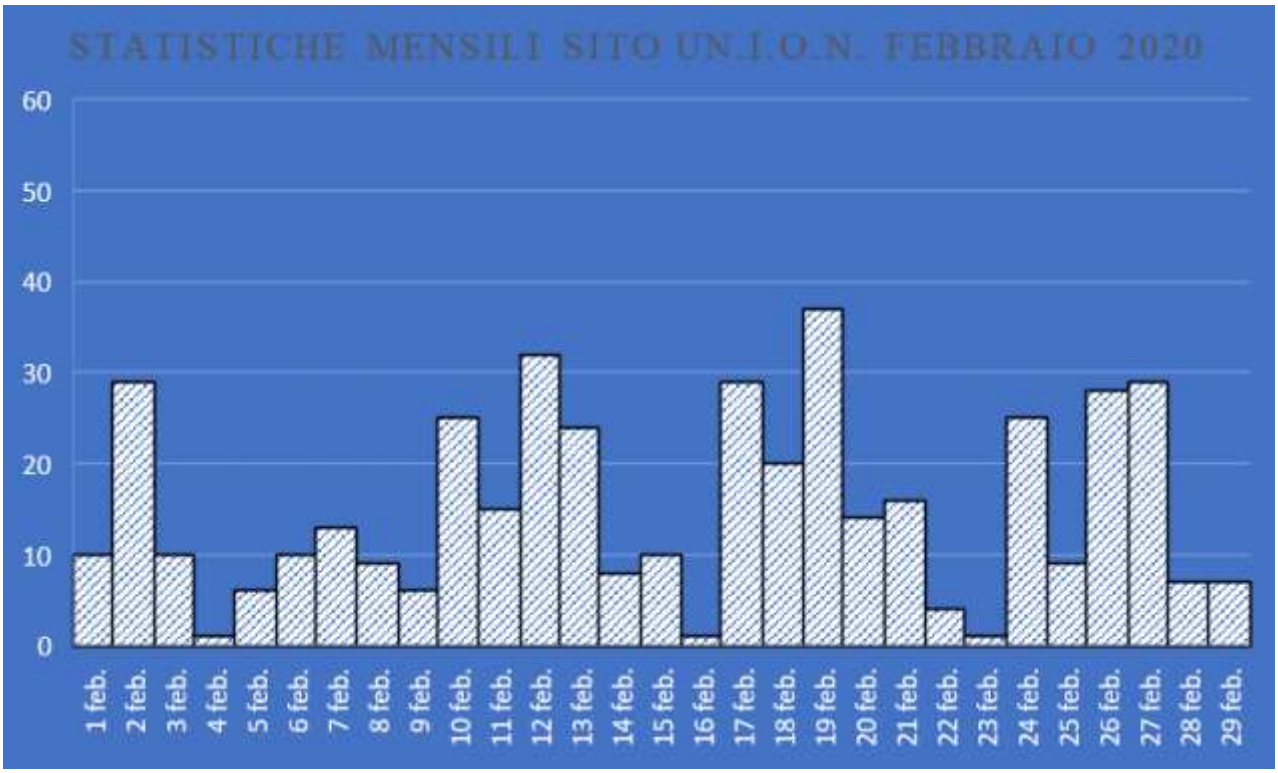

FOCUS

Intervista al Presidente UN.I.O.N. per CONCRETE NEWS

La voce delle Associazioni

UN.I.ON.

2020 l'anno della svolta

IL PRESIDENTE IGINIO LENTINI: "SERVONO RISPOSTE DALLE ISTITUZIONI, VOGLIAMO PIU' DIALOGO E UN COSTANTE AGGIORNAMENTO PER GLI ASSOCIATI"

Il Presidente dell'Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati Iginio Lentini traccia un bilancio dell'anno che si è da poco chiuso con uno sguardo a quello che sarà il futuro prossimo. Il tutto, partendo da una presentazione dell'associazione.

Dottor Lentini, quanti associati conta la UN.I.O.N. e come è strutturata?

"UN.I.O.N. è un'Associazione di categoria che riunisce 29 associati: Organismi Notificati (ambito ascensori e montacarichi), che operano nel comparto della certificazione e ispezione in relazione a Direttive emanate dall'UE; Organismi Abilitati che operano, sulla base della legislazione nazionale, nell'ambito delle ispezioni di impianti di messa a terra elettrici e con pericolo di esplosione e antifulmini secondo il DPR 462/01; Organismi Autorizzati alle verifiche delle attrezzature di lavoro e degli apparecchi di sollevamento secondo il DM 11.4.11 Art. 71. La struttura UN.I.O.N. è aderente al proprio organigramma. Dall'Assemblea dei soci, sovrana, discendono le cariche sociali, rappresentate dal Presidente e Legale Rappresentante la cui carica è biennale, rinnovabile. È assistito da una segreteria la cui sede centrale è a Roma. Egli, oltre a sovrintendere l'Associazione, è responsabile dell'Organismo di Vigilanza, ODV, che cura i rapporti con le istituzioni, oltre che RSPP (Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, Legge 81/08).

Il Presidente è capo del Consiglio Direttivo di cui fanno parte cinque componenti e un supplente.

Oltre allo Statuto, è dotata di un Codice Deontologico (Comitato di Controllo) al quale sovrintendono due dicasteri, il MISE e il MLPS, e un'Associazione di Consumatori, il Movimento difesa del Cittadino.

Completano il quadro strutturale 3 GdL (Art. 71 DM 11.4.11, ex DPR 162/99 e Direttiva 2014/33/UE, DPR 462/01) che assicurano agli iscritti un luogo di dibattito sulle problematiche specifiche dei pro-dotti rappresentati dall'Associazione. UN.I.O.N. ha propri delegati nelle Commissioni UNI Apparecchi di Sollevamento e UNI Ascensori e Montacarichi e in quattro Comitati CEI. Partecipa con un delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli ON.NN. a Bruxelles. È dotata di un proprio organo mensile di stampa di informazione e comunicazione, UN.I.O.N. Magazine by NewsLiftLetter, e di un sito istituzionale".

Quali sono gli obiettivi di UNION per il 2020?

"Gli obiettivi possono essere enunciati quali: 1) La produzione dell'opera editoriale "Libro UN.I.O.N.", dopo quella del compendio riguardante l'attività dell'associazione dal 2001 al 2014 e dopo i "Quader-ni della legalità". 2) Portare avanti il progetto di cui al DL 162/19 art. 36 e 7 bis per assicurare agli iscritti la completa informazione riguardo i costi INAIL del 5%. 3) Organizzare l'Assemblea dei soci con lo spettro del Coronavirus. 4) Come prevedere l'attività futura al buio dell'epidemia della quale non si sa come sarà la sua evoluzione".

Quali sono le maggiori criticità da superare per associazione e associati?

"Far capire alle istituzioni l'evidenza di utilizzazione della Associazione nel panorama operativo-funzionale della sicurezza degli impianti e delle attrezzature".

Quali dialoghi e riscontri si sono avuti fino ad ora dal Governo e dagli enti?

"È proprio con riferimento al punto 3 che si sono evidenziati i problemi con le istituzioni, sottoli-neando come si rimanga basiti constatando le mancate risposte alle lettere e ai chiarimenti richiesti dall'associazione".

Lo sblocco dei cantieri potrebbe essere una chiave di volta per il comparto?

"Assolutamente! Non ci vuole Einstein per giudicare il danno economico oggettivamente più ampio che in altri comparti ma che agiscano, viceversa, negativamente da mettere in moto altre efficienze collegate".

Infine, un messaggio a tutti gli associati e a chi volesse diventarlo.

"Se si vuole effettivamente coltivare il seme che fa germogliare il miglioramento aziendale in funzione dell'effettivo bisogno, occorre valutare attentamente chi delle associazioni e dei futuri soci sia in gra-do di fornire la professionalità necessaria". ◀

Supply chain of concrete and precast industries

ATTIVITÀ MENSILE

- Effettuazione riunione soci UN.I.O.N. con Sistema Videoconferenza UN.I.O.N.

- Invio lettere MLPS su “Verifiche di sicurezza sulle attrezzature di lavoro”

- Invio lettere MiSE “Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001; implicazioni dell’attuale emergenza sanitaria”

- Invio lettera MiSE su Accredia, pari diritto all’informazione delle Associazioni di categoria”

- Invio lettera su “Sicurezza impianti” al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro del Lavoro e al Ministro dei Trasporti

- Solleciti pagamento quote associative 2020

- Posticipo svolgimento corsi di formazione UN.I.O.N. 2020

SAVE THE DATE

- Assemblea e Workshop UN.I.O.N., 29-30 maggio 2020 Hotel dei Congressi, Roma
- Corso di formazione UNI EN 81-20&50, 8 maggio 2020 Milano
- Corso di formazione UNI EN 81-70, 25 maggio 2020 Milano
- Corso di formazione UNI EN 81-71, 72 e 73, 16 giugno 2020 Milano
- Corso di formazione UNI EN ISO 14798, 30 giugno 2020 Milano

- Comunicato Presidente UN.I.O.N. del 13/03/2020 pag. 18
- Casa&Clima: "UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti" pag. 19
- Confimi, "Coronavirus: UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti" pag. 21
- TuttoNormel: Modifiche al DPR 462/01 pag. 22
- Lettera MLPS: "Verifiche di sicurezza sulle attrezzature di lavoro – Modifiche all'attuale sistema regolatorio – Proposta UN.I.O.N." pag. 24
- Lettera MiSE: "Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria" pag. 26
- Lettera MiSE: "Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria" pag. 28
- Lettera MiSE: "Accredia – pari diritto all'informazione delle Associazioni di categoria" pag. 30
- Lettera MiSE: "D.P.C.M. del 22 marzo 2020 – Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001" pag. 32
- Lettera MLPS: "Oggetto: D.P.C.M. del 22 marzo 2020 – Verifiche previste dal D.M. MLPS 11.4.11, Art. 71" pag. 34
- Lettera Ministri dello Sviluppo Economico, del Lavoro e dei Trasporti: "Sicurezza impianti – Verifiche previste dal D.P.R. n. 162/1999, dal D.P.R. 462/2001 e dal D.M. 11/04/2011; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria" pag. 36
- Resoconto riunione 27 marzo: Chiarimenti Dpcm 22 marzo - Circolare Accredia- rischio biologico pag. 38
- MiSE: "Attività di vigilanza Direttiva 2014/33/UE Ascensori - rilievi/chiarimenti pag. 40

COMUNICATO UN.I.O.N. DEL 13/03/2020

Gentilissimi Associati,

in questo momento di grave difficoltà per la nostra Nazione, UN.I.O.N. conscia del ruolo fondamentale che tutte le Associazioni, di qualunque tipologia, sono chiamate a svolgere, continua la sua attività, assicurando i servizi essenziali, e possibili: tra questi, non rientrano convegni, riunioni e, quindi, i corsi di formazione che, tuttavia, attraverso lo "SVU" – Sistema Videoconferenze UN.I.O.N. – da poco realizzato in funzione delle esigenze dei tre GdL, potrà essere comunque utilizzato per la formazione a distanza dei nostri 6 docenti.

In questo periodo, alla segreteria è stata concessa la modalità di Lavoro Agile (smart working) nel pieno rispetto delle normative varate dal Governo per il contenimento della diffusione del coronavirus, pertanto, si resta comunque a disposizione dei propri associati che possono scrivere:

segreteria@uni-on.it e/o presidente@uni-on.it.

Union Magazine sarà normalmente editato ad ogni fine mese ed il sito web aggiornato, mentre l'opera di sensibilizzazione delle Istituzioni sulle nostre problematiche proseguirà costantemente, così come abbiamo dimostrato in questi ultimi due mesi.

Cordiali saluti.

Il Presidente

UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti

casaeclima.com/ar_41116__coronavirus-union-sospensione-termini-verifiche-sicurezza-ascensori-impianti.html

Giovedì 12 Marzo 2020

Coronavirus: UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti

Il presidente dell'Associazione ha inviato una nota al MiSE in cui si chiede la sospensione dei termini di effettuazione delle verifiche, previste dai D.P.R. 162/1999 e 462/2001, per tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso per l'emergenza coronavirus

Il presidente di UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, aderente a FINCO, ha inviato il 6 marzo scorso una nota al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica.

Ministero dello Sviluppo Economico
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI
UN.I.O.N.
Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

Roma, 06/03/2020
Prot. 25/2020/SF

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano **PATUANELLI**
Ministro
Via Veneto, 33
00187 – Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

La nota – IN ALLEGATO – ha per oggetto le verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001 e le implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria da coronavirus.

Di seguito riportiamo il testo completo della nota.

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

Il giorno 23 febbraio veniva pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 6/2020, contenente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le cui norme attuative era emesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020.

Il citato D.P.C.M. adottava le note limitazioni agli spostamenti ed alle attività, graduate a seconda delle zone specificate nel provvedimento stesso e nei suoi allegati; ulteriori restrizioni venivano disposte dai decreti d'urgenza successivamente emanati, ultimo dei quali il recentissimo D.P.C.M. 4 marzo 2020, che chiudeva scuole ed atenei su tutti il territorio nazionale.

Si ritiene inutile specificare il contenuto di tali misure, in quanto soggette a continua evoluzione anche nello spazio di pochi giorni, ma basti qui evidenziare, per quanto di immediata attinenza con l'oggetto della presente, come gli adempimenti di spettanza degli organismi previsti dai D.P.R. 162/99 e 462/01, relativi alle verifiche di sicurezza sugli ascensori e su dispositivi di installazioni e protezione dalle scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti elettrici pericolosi, siano soggetti ad inevitabili problematiche.

È infatti interdetto, ai verificatori, l'accesso ad impianti quali strutture sanitarie, edifici scolastici ed universitari, aziende private, uffici pubblici, esercizi commerciali: ciò non solo nei limiti territoriali e tipologici previsti dalla normazione sopra ricordata – già di per sé molto estesi – ma anche ben oltre gli stessi, a causa del timore generalizzato per la diffusione del contagio.

È quindi inevitabile che, per cause ad essi non imputabili, gli organismi non siano in grado di rispettare le scadenze previste, dai D.P.R. 162/99 e 462/01, per le verifiche dagli stessi contemplate. Ne consegue che, nel malaugurato caso di sinistri provocati da impianti non verificati nei termini di legge e per i quali sarebbe prevedibilmente contestata la validità della copertura assicurativa, vengano instaurati contenziosi civili coinvolgenti, oltre gli stessi organismi, i titolari degli impianti, le eventuali persone danneggiate e le compagnie di assicurazione.

In eventuali procedimenti giudiziari aperti per dette ragioni, potrebbe non sempre soccorrere il richiamo alle norme sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione (quali gli artt. 1218, 1256 c.c.), in quanto dagli stessi decreti emessi per fronteggiare l'emergenza, sopra ricordati, non sempre risulta chiaro se gli accessi interdetti o limitati a determinate strutture valgano solo per il pubblico o anche per gli incaricati di un pubblico servizio, che debbano effettuare verifiche inerenti anch'esse la pubblica incolumità. È infatti facile prevedere che a posteriori, una volta cessata l'emergenza ed il diffuso clima di allarme, nell'ambito di cause risarcitorie verrebbe contestato agli organismi – ad esempio – il non aver formalmente sollecitato ai titolari degli impianti l'accesso agli stessi, o altre presunte manchevolezze.

Per quanto sopra esposto, si chiede che codesto Ministero voglia attivarsi per ottenere l'emissione di apposito provvedimento che, analogamente a quanto disposto dal Capo I del D.L. 9/2020, che sospendeva e prorogava varie tipologie di termini tra cui quelli processuali, sospenda, con riferimento a tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso dalle disposizioni vigenti o da quelle successivamente emesse per la medesima causale, i termini di effettuazione delle verifiche di cui ai DPR 162/99 e 462/01.

In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

CASACLIMA.com

Coronavirus: UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti

Coronavirus: UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti Il presidente dell'Associazione ha inviato una nota al MiSE in cui si chiede la sospensione dei termini di effettuazione delle verifiche, previste dai D.P.R. 162/1999 e 462/2001, per tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso per l'emergenza coronavirus Giovedì 12 Marzo 2020 Tweet Il presidente di UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, aderente a FINCO, ha inviato il 6 marzo scorso una nota al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica. La nota - IN ALLEGATO - ha per oggetto le verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001 e le implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria da coronavirus. Di seguito riportiamo il testo completo della nota. Allegati dell'articolo Prot.25.2020del6.03.2020_NotaUN.I.O.N.VerificheprevistedalD.P.R.162.1999edalD.P.R.462.2001_implicazionidellattualeemergenzasanitaria.PDF

Nella rassegna stampa Confimi, si pubblica il riferimento della notazione UN.I.O.N. inviata al MiSE.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Nel merito di "cosa cambia con le verifiche di dpr 462", *Tuttonormel,* attendibile organo di stampa particolarmente addentro alle problematiche di tali impianti, ma non solo, ha pubblicato nell'ultimo suo numero quanto di riferimento al "virgolettato".

Per la correttezza del suo contenuto, UN.I.O.N. Magazine ne pubblica.

MODIFICHE AL DPR 462/01

COSA CAMBIA PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI

Il DL 162/19, convertito in legge con la L. 8/20 (G.U. n. 51 del 29/2/20) ha apportato importanti modifiche al DPR 462/01 relativo alla denuncia e verifica periodica degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. [1]

In particolare, il DL 162/19 ha introdotto il nuovo articolo 7-bis nel DPR 462/01 secondo cui:

- l'INAIL deve predisporre una banca dati informatizzata delle verifiche, e [2]
- il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il fine dei suddetti provvedimenti, come si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento alla disposizione legislativa, è ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, settore in cui tali provvedimenti sono già stati adottati da tempo (DLgs 81/08, art. 71 e DM 11/4/11). [3]

Infatti, secondo la suddetta relazione tecnica, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto dei lavoratori (e più in generale delle persone esposte) ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

Al fine di coprire i costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche, gli organismi abilitati devono versare all'INAIL una quota del 5% della tariffa applicata.

Per garantire l'uniformità di tali versamenti, da parte degli organismi abilitati all'INAIL, il nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 stabilisce l'adozione di un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione nonché per la revisione degli autoveicoli.

Il tariffario unico nazionale è costituito (per le parti applicabili) dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, riassunto in tabella A. [4]

La comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL del nominativo dell'organismo incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti deve essere effettuata tramite l'applicativo CIVA già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti, TNE 6/19, pag. 22.

Durante il periodo di aggiornamento dell'applicativo CIVA,

[1] Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

[2] La banca dati dovrà essere predisposta in base alle indicazioni tecniche che saranno stabilite da un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[3] La relazione tecnica utilizza impropriamente il termine "impianti elettrici" per indicare tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del DPR 462/01.

[4] Il decreto 7 luglio 2005 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
Gli importi indicati in tabella A sono al netto dei costi di missione.
Come noto, l'ISPESL è stato soppresso dalla legge 122/10 e le relative funzioni attribuite all'INAIL, TNE 9/10, pag. 13.

la comunicazione può essere inviata via PEC all'unità operativa territoriale di competenza dell'INAIL usando l'apposito modulo predisposto allo scopo. [5]
Agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le novità introdotte dal nuovo art. 7-bis del DPR 462/01 per quanto riguarda le verifiche periodiche biennali.

Nulla cambia, invece, per tali impianti, circa le modalità di presentazione della denuncia all'ASL/ARPA e successiva omologazione da parte dell'ASL/ARPA stessa.

[5] Il modulo può essere prelevato al seguente indirizzo (andare alla voce impianti di messa a terra): *https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerco-e-tecnologia.html*

Tabella A - Tariffario unico nazionale per la verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/01.

Tipo di impianto	*Dettaglio (Classi di potenza / tipo di verifica)*			*Tariffa (€)*
Impianti di terra (1) (2) (3)	da 3 a 10 kW			150
	da 11 a 15 kW			200
	da 16 a 25 kW			250
	da 26 a 50 kW			300
	da 51 a 100 kW			500
	da 101 a 150 kW			600
	da 151 a 200 kW			700
	da 201 a 250 kW			850
	da 251 a 400 kW			1200
	da 401 a 650 kW			1350
	da 651 a 800 kW			1500
	da 801 a 1000 kW			1700
	oltre 1000 kW			a tempo, con un minimo di 2000 € (4)
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (1) (2) (3)	Parafulmini ad asta			100 + 50 (5)
	Parafulmini a gabbia	Superfici protette fino a:	100 m^2	100
			da 101 m^2 a 350 m^2	200
			oltre 350 m^2	300
	Strutture metalliche in genere ed assimilate	Abbinate a verifiche di terra		50
		Non abbinate a verifiche di terra		100
	Misura delle tensioni di contatto e di passo			a tempo con un minimo di 186 € (4)
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (2) (3)				a tempo (4)

(1) Per presentare la denuncia all'INAIL con l'invio della DICO tramite l'applicativo CIVA è richiesto il versamento di 30 €.
Il datore di lavoro che deve presentare per il medesimo impianto le denunce per terra e fulmini, è opportuno le carichi sul portale CIVA nell'ambito della stessa giornata al fine di pagare soltanto 30 € anziché 60 €, TNE 6/19, pag. 22.

(2) La tariffa per il rilascio di un duplicato di certificazione relativo ad esame di documentazioni tecniche è 200 €.

(3) Per ogni intervento che non può essere eseguito a causa dell'utente, si applica un contributo pari a 93 €/h moltiplicato per il tempo di inattività del tecnico (addebitato soltanto in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata). Il contributo non può comunque eccedere la tariffa prevista per la verifica.

(4) La tariffa oraria è pari a 93 €/ora.

(5) La maggiorazione di 50 € si applica per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmine.

Roma, 04/03/2020
Prot. 24/2020/SF

Spett.
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
D.G. Rapporti di lavoro e relazioni industriali
c.a. ing. **Abdul GHANI AHMAD**
Via Fornovo, 8
00192 – Roma
E-mail: agahmad@lavoro.gov.it

e p.c.
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Divisione III
Dott. **Romolo DE CAMILLIS**
Direttore Generale rapporti di lavoro e relazioni industriali
Via Fornovo, 8
00192 – Roma
E-mail: DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it

Dott.ssa **Maria Teresa PALATUCCI**
Dirigente Div. III – Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro
Via Fornovo, 8
00192 – Roma
E-mail: DGRapportiLavoroDiv3@lavoro.gov.it

Oggetto: **Verifiche di sicurezza sulle attrezzature di lavoro – Modifiche all'attuale sistema regolatorio – Proposta UN.I.O.N.**

Egregio ing. Ghani Ahmad,

in qualità di presidente di UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione di categoria avvalorata da codesto Ministero nell'ambito di partecipazione al Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N., con atto MLPS prot. 15/0013703 del 27.07.2005, e che rappresenta, tra altri, gli Organismi Abilitati da codesto Ministero all'effettuazione delle verifiche di sicurezza sulle attrezzature di lavoro (ex art. 71.11 d.lgs. 81/08), desidero attirare la Sua attenzione, in quanto "decano" dei tecnici della Sua struttura ministeriale e presidente della Commissione di cui all'All. III del D.M. 11.04.2011, sulla esigenza di cui al seguito, per il superamento della quale l'Associazione si batte fortemente da anni. Mi riferisco alle annunciate modifiche del succitato D.M. che regola gli aspetti organizzativi e tecnico-operativi dell'intero sistema di queste verifiche.

È pacificamente riconosciuto che già a poca distanza di tempo dalla sua entrata in vigore, il D.M. ha palesato una serie di difficoltà applicative e operative che, seppur di volta in volta fatte oggetto di puntuali segnalazioni, sono rimaste irrisolte, rendendo problematiche alcune operatività del sistema delle verifiche periodiche, fino a ridurre, significativamente, l'efficacia preventiva. A queste, si sono poi aggiunte altre complicazioni, di natura giuridica (conseguenti, alle modifiche apportate nel 2013 al citato art. 71.11 d.lgs. 81/08) le quali, non interamente coerenti con l'originario articolato, non hanno prodotto alcun miglioramento della situazione.

1.Al quale, per semplicità nel seguito si farà riferimento come D.M.

Tutto ciò rende pressante la necessità – invero riconosciuta dalla D.G. – di procedere a una revisione sistematica del D.M., la quale, ancorché più volte ufficiosamente annunciata, è rimasta finora alla sola espressione d'intenti. Su questo punto, tuttavia, diamo doverosamente atto che, tra le cause di questo lento procedere, va annoverata la grande quantità e la variegata composizione delle materie e della mole di lavoro della pertinente Direzione generale.

Quel che qui preoccupa è la prospettiva di una rapida emanazione del documento di modifica che non appare confortante: infatti, non si può non realisticamente convenire che, se anche si volesse oggi procedere con immediatezza, la pubblicazione in G.U. di un decreto *globale* di modifica – a causa del notevole numero di punti giuridici e di disposizioni tecniche da rettificare, correggere o adeguare –richiederebbe tempi realistici di almeno 18-24 mesi. Invero, l'approvazione di questo specifico documento necessita di un *laborioso negoziato* con le altre due Amministrazioni statali concertanti, e di una altrettanto *elaborata pronunzia* della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

In questo quadro, e con le prospettive temporali di cui si è appena detto, diviene sempre più impellente la necessità di porre comunque mano a una delle disposizioni che più negativamente gravano sull'operatività dei Soggetti Abilitati. Intendo riferirmi all'attuale procedura di riconoscimento dei verificatori che prevede il possesso di esperienza pratica documentata (che va da due a cinque anni) nelle verifiche di ciascuna delle tipologie/sottotipi di attrezzature. Questo requisito si è rivelato, nei fatti, controproducente, perché, già intrinsecamente poco sostenibile (un S.A. che volesse avviare un perito tecnico a un percorso di qualificazione dovrebbe attendere cinque anni, prima di poterlo inserire nel proprio organigramma), poi, combinandosi col progressivo invecchiamento dei verificatori "in servizio" (nella grandissima maggioranza provenienti dalle fila di pubbliche istituzioni operanti nel settore della vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro e la cui età media è oggi piuttosto elevata), pertanto, con il risultato che, allo stato, si rileva una crescente penuria di operatori professionali, qualificati ai fini delle verifiche di specie.

Evidenziata l'estrema rilevanza di quanto illustrato, questa Associazione esorta di prendere in considerazione la possibilità di emanare *appena possibile* (ovvero in un primo momento) un decreto di *semplice integrazione* del D.M., relativo alla sola parte afferente al riconoscimento dei verificatori di cui al p. 1, d) dell'allegato I al D.M. inserendo in alternativa/accanto all'attuale criterio di qualificazione, rivelatosi oneroso in termini di tempo, un percorso altrettanto selettivo basato su un differente modello, già più volte proposto alla Sua stessa struttura – e dalla stessa considerato, ancorché in via informale, accettabile – che preveda il:

- possesso di un titolo di studio di livello superiore;
- superamento di uno specifico corso di formazione pertinente alla funzione – di contenuti e durata rapportati al titolo posseduto e alla tipologia di attrezzatura;
- completamento di un congruo ciclo di verifiche *in campo* svolte in affiancamento a verificatore "senior" già qualificato.

Infine, sia posto, laddove ritenuto necessario, sotto il controllo di soggetto pubblico (MLPS/INL/ASL/ ARPA).

Con l'occasione si osserva che con l'applicazione di siffatto metodo di selezione, alternativo all'attuale, si renderebbe possibile reclutare, in tempi ragionevolmente contenuti, circa 1200-1500 nuovi, indiscutibili, verificatori che andrebbero, non solo a colmare le attuali carenze redistribuendosi su tutto l'insieme degli organismi di verifica, ma a migliorare sul piano qualitativo il livello globale del sistema prevenzionale.

Ringraziando per l'attenzione e, rimanendo a disposizione per fornire qualsivoglia ulteriore contributo di precisazione, chiarimento e supporto sul tema, Le porgo augurali auspici di buon lavoro.

Cordiali saluti.

Dott. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Roma, 06/03/2020
Prot. 25/2020/SF

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano **PATUANELLI**
Ministro
Via Veneto, 33
00187 – Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Avv. Loredana **GULINO**
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 – Roma
PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: **Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria.**

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

Il giorno 23 febbraio veniva pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 6/2020, contenente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le cui norme attuative era emesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020.

Il citato D.P.C.M. adottava le note limitazioni agli spostamenti ed alle attività, graduate a seconda delle zone specificate nel provvedimento stesso e nei suoi allegati; ulteriori restrizioni venivano disposte dai decreti d'urgenza successivamente emanati, ultimo dei quali il recentissimo D.P.C.M. 4 marzo 2020, che chiudeva scuole ed atenei su tutti il territorio nazionale.

Si ritiene inutile specificare il contenuto di tali misure, in quanto soggette a continua evoluzione anche nello spazio di pochi giorni, ma basti qui evidenziare, per quanto di immediata attinenza con l'oggetto della presente, come gli adempimenti di spettanza degli organismi previsti dai D.P.R. 162/99 e 462/01, relativi alle verifiche di sicurezza sugli ascensori e su dispositivi di installazioni e protezione dalle scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti elettrici pericolosi, siano soggetti ad inevitabili problematiche.

È infatti interdetto, ai verificatori, l'accesso ad impianti quali strutture sanitarie, edifici scolastici ed universitari, aziende private, uffici pubblici, esercizi commerciali: ciò non solo nei limiti territoriali e tipologici previsti dalla normazione sopra ricordata – già di per sé molto estesi – ma anche ben oltre gli stessi, a causa del timore generalizzato per la diffusione del contagio.

È quindi inevitabile che, per cause ad essi non imputabili, gli organismi non siano in grado di rispettare le scadenze previste, dai D.P.R. 162/99 e 462/01, per le verifiche dagli stessi contemplate. Ne consegue che, nel malaugurato caso di sinistri provocati da impianti non verificati nei termini di legge e per i quali sarebbe prevedibilmente contestata la validità della copertura assicurativa, vengano instaurati contenziosi civili coinvolgenti, oltre gli stessi organismi, i titolari degli impianti, le eventuali persone danneggiate e le compagnie di assicurazione.

In eventuali procedimenti giudiziari aperti per dette ragioni, potrebbe non sempre soccorrere il richiamo alle norme sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione (quali gli artt. 1218, 1256 c.c.), in quanto dagli stessi decreti emessi per fronteggiare l'emergenza, sopra ricordati, non sempre risulta chiaro se gli accessi interdetti o limitati a determinate strutture valgano solo per il pubblico o anche per gli incaricati di un pubblico servizio, che debbano effettuare verifiche inerenti anch'esse la pubblica incolumità. È infatti facile prevedere che a posteriori, una volta cessata l'emergenza ed il diffuso clima di allarme, nell'ambito di cause risarcitorie verrebbe contestato agli organismi – ad esempio – il non aver formalmente sollecitato ai titolari degli impianti l'accesso agli stessi, o altre presunte manchevolezze.

Per quanto sopra esposto, si chiede che codesto Ministero voglia attivarsi per ottenere l'emissione di apposito provvedimento che, analogamente a quanto disposto dal Capo I del D.L. 9/2020, che sospendeva e prorogava varie tipologie di termini tra cui quelli processuali, sospenda, con riferimento a tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso dalle disposizioni vigenti o da quelle successivamente emesse per la medesima causale, i termini di effettuazione delle verifiche di cui ai DPR 162/99 e 462/01.

In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

Roma, 12/03/2020
Prot. 26/2020/SF

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano **PATUANELLI**
Ministro
Via Veneto, 33
00187 – Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Avv. Loredana **GULINO**
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 – Roma
PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: **Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria.**

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

I provvedimenti emanati dal nostro governo a partire dal Decreto Legge n. 6/2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che si succedono a ritmo serrato, con l'adozione di misure sempre più drastiche e cogenti, hanno un immediato riflesso sull'attività degli organismi cui sono rimesse le verifiche sugli impianti di ascensore e sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e di messa a terra, previste rispettivamente dai D.P.R. 162/99 e 462/01.

Si tratta di adempimenti obbligatori inerenti la sicurezza e che, per tali ragioni, non rientrano ancora tra le attività sospese dai decreti d'urgenza emanati per fronteggiare il diffondersi del cosiddetto coronavirus. Tuttavia, sebbene non esplicitamente menzionate da tale normativa, le verifiche si trovano ad essere materialmente impossibili da effettuare in una serie di edifici pubblici chiusi (a puro titolo di esempio, si pensi a scuole, musei, università), mentre anche in altre strutture, tuttora funzionanti, come gli uffici postali e quelli giudiziari, non può procedersi a tali adempimenti se non in alcuni casi, in considerazione dei limiti all'accesso al loro interno e della riduzione del personale in servizio, correlata all'applicazione dell'art. 1 lettera e) del DPCM 8 marzo 2020, sulla fruizione di congedo e ferie. Quasi superfluo aggiungere che ospedali e studi medici non possono dedicare tempo e risorse agli adempimenti connessi all'effettuazione delle verifiche.

Analoga la situazione nel settore privato, dove, oltre all'applicazione del citato DPCM 8 marzo 2020, molte attività, vista la quasi totale assenza di clientela, hanno di propria iniziativa optato per la chiusura, anche laddove essa non era ancora imposta dalle norme vigenti, che peraltro l'hanno ormai estesa a quasi

tutti gli esercizi commerciali. Di talché, numerose verifiche sono disdette o rimandate sine die dai committenti, mentre in altri casi, il verificatore giunto sul posto può trovarsi puramente e semplicemente davanti ad una serranda abbassata, senza alcun previo avviso.

E, perfino nei casi in cui vi siano le condizioni logistiche per procedere alle verifiche, è frequente che le stesse vengano disdette per altri motivi, ad esempio, per la comprensibile mancata disponibilità dei manutentori degli ascensori a partecipavi, sia che essi abbiano oppure no sospeso formalmente la loro attività o l'abbiano comunicato o meno agli organismi. A ciò va aggiunta l'obiettiva impossibilità di rispettare le norme sulla distanza interpersonale di sicurezza, in occasione di determinati incombenti, quali la verifica di un ascensore. Naturalmente, l'effettuazione delle verifiche, ponendo in movimento diverse persone ad essa interessate, si pone in contrasto con l'attuale stringente finalità, ad essa opposta e che va considerata prevalente, di limitare al massimo gli spostamenti.

La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti, ma è altrettanto evidente che la mancata esecuzione di verifiche di sicurezza sottoposte a scadenze di legge, può comportare responsabilità a carico degli organismi incaricati delle stesse, che in molti casi, pur senza propria colpa, non sono posti in grado di eseguirle

Considerato il pregiudizio economico che, come ogni altro settore, colpisce anche gli organismi competenti per le verifiche in oggetto, sarebbe veramente intollerabile se gli stessi, oltre a sopportare tale conseguenza, dovessero anche essere ritenuti responsabili per la mancata effettuazione, nei termini obbligatori, degli adempimenti di loro competenza.

Il rischio segnalato è concreto ed investe diversi livelli, tra cui quello civilistico, per eventuali cause di risarcimento intentate dalle controparti contrattuali nell'ipotesi di incidenti che coinvolgano impianti non verificati entro le scadenze, come pure quello amministrativo, concernente il rinnovo di abilitazioni ed autorizzazioni ministeriali, il cui iter preliminare comprende i controlli effettuati da Accredia, aventi ad oggetto anche l'esecuzione puntuale delle verifiche commissionate.

Al riguardo, la possibilità di effettuare verifiche da remoto, ventilata da Accredia nel suo comunicato prot. DC2020OC122 è praticamente irrealizzabile nei casi in cui essa abbia ad oggetto attività chiuse, per le quali è impensabile che i titolari o loro incaricati si rechino in sede per tentare tale esperimento (fermo restando quanto sopra rilevato circa i manutentori), essendo di difficile realizzazione anche nei casi di strutture operative, per la mancanza di una procedura predeterminata che regoli lo svolgimento e l'asseverazione di tale innovativa modalità.

Va evidenziato che, dopo la cessazione della situazione epidemiologica, in mancanza di un formale provvedimento di sospensione dei termini delle verifiche, potrebbero non essere apprezzate nella loro effettiva portata le difficoltà che oggi impediscono, in molti casi, di effettuare le verifiche nei tempi stabiliti.

Pertanto, si richiede a codesto Ministero di attivarsi con urgenza, per ottenere l'emissione di apposito provvedimento che, preso atto delle ragioni di assoluta eccezionalità e della priorità di evitare ogni possibile occasione di contagio, sospenda, con riferimento a tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso dalle disposizioni vigenti o da quelle successivamente emesse per la medesima causale, i termini di effettuazione delle verifiche di cui ai DPR 162/99 e 462/01, prevedendo altresì il ricorso all'autocertificazione da parte degli organismi, per i casi in cui, anche oltre i predetti limiti normativi, le verifiche non possano venire eseguite entro le scadenze temporali previste per ragioni connesse all'emergenza sanitaria.

In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo

Distinti saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

Roma, 12/03/2020
Prot. 27/2020/SF

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore,
e la normativa tecnica
Avv. Loredana **GULINO**
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 – Roma
PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: **Accredia – pari diritto all'informazione delle Associazioni di categoria.**

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

Il 25 febbraio scorso, Accredia ha emesso la circolare informativa n. 1/2020, avente ad oggetto "Disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus" e rivolta "A tutti i cab accreditati e in corso di accreditamento; alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità". Successivamente, ieri 11 marzo, ad essa faceva seguito la circolare tecnica DC n. 2/2020, con analogo oggetto e rivolta ai medesimi destinatari. Tali importanti comunicazioni, a dispetto del sopra riportato indirizzo di portata generale, non venivano trasmesse alla UN.I.O.N., che a tutt'oggi non ne ha ricevuto copia da parte dell'ente di accreditamento.

La spiegazione più ovvia di tali omissioni, il trattarsi di un mero errore materiale nell'invio delle circolari, risulta scarsamente attendibile, ove si consideri che identico episodio veniva segnalato dalla scrivente associazione nello scorso ottobre, con riferimento alla Circolare Tecnica Accredia n. 7/2019.

Come già rilevato in tale occasione, sia pure senza alcun risultato, il lamentato comportamento risulta in palese contrasto con quel rapporto di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, ente di accreditamento ed associazioni di categoria da tutti auspicato, soprattutto ove si consideri la stringente attualità delle circolari inerenti l'emergenza Coronavirus, cioè l'argomento oggi di maggiore interesse a livello mondiale.

È palese la lesione, sotto il profilo dell'immagine e della reputazione verso i propri stessi iscritti, patita da un'associazione che si trovi – per tre volte nell'arco di quattro mesi – ad essere ignorata nella divulgazione di provvedimenti di primaria importanza da parte di Accredia. Del tutto irrilevante è la circostanza, puramente accidentale, che il sottoscritto abbia ricevuto notizia della circolare 1/2020 nella propria qualità di legale rappresentante di I.N.C.S.A. S.r.l., mentre la n. 2/2020 gli sia pervenuta per la cortesia di un associato, in quanto ciò nulla toglie alla mancata comunicazione di tali provvedimenti all'associazione rappresentativa.

Ma, al di là delle conseguenze pregiudizievoli per l'UN.I.O.N., va ribadito che non è ravvisabile alcun valido motivo per cui Accredia, a propria totale discrezione, possa tenere informati solo determinati soggetti a discapito di altri o, in modo ugualmente inaccettabile, decida di graduare la tempistica dell'informazione, riservandone la priorità ad alcune associazioni di categoria e ponendole, di conseguenza, in posizione di concreto privilegio rispetto a quanti svolgono la medesima funzione. Giova qui ricordare che, nell'ambito delle organizzazioni di categoria, quella presieduta dallo scrivente è la seconda in ordine di anzianità e, certamente, non merita di vedere misconosciuta la propria rilevanza mediante la reiterazione di comportamenti che paiono volerle riconoscere soltanto un ruolo marginale.

Ciò risulta tanto meno comprensibile ove si consideri l'esplicita assicurazione, fornita al sottoscritto dal Direttore Generale di Accredia con nota del 4 dicembre 2016 – a seguito di un analogo episodio di mancata comunicazione – di inclusione della UN.I.O.N. nell'indirizzario delle circolari.

Deve comunque osservarsi che quanto sopra segnalato è in piena coerenza con la scarsa considerazione dimostrata da Accredia nei confronti della UN.I.O.N.; ed invero, detta associazione presentava domanda di adesione ad Accredia già nel 2009, quando l'attuale ente di accreditamento non era stato ancora designato, rinnovandola successivamente, ma ricevendo sempre risposte negative, le cui motivazioni lo scrivente non poteva condividere. Il tutto culminava nel consenso rilasciato ad UN.I.O.N. nel 2017 per la designazione di un rappresentante esterno senza diritto di parola che prendesse parte – quale puro e semplice osservatore – ai lavori di Accredia. L'effimero esperimento, che ben lungi dall'agevolare, in prospettiva, l'adesione di UN.I.O.N. ad Accredia, accentuava invece l'inaccessibilità a quest'ultima da parte di un soggetto non gradito, terminava dopo appena un anno.

Peraltro, l'iscrizione o meno ad Accredia, non può costituire parametro sulla cui base tale ente debba stilare tacite graduatorie di rappresentatività delle associazioni, né preferenze nella diffusione di comunicati di interesse generale.

Per quanto sopra esposto, si invita nuovamente codesto Dicastero, investito della funzione di controllo su Accredia, a voler concretamente intervenire affinché non si verifichino più, per il futuro, carenze sul piano dell'informativa alle associazioni di categoria e disparità di trattamento tra le stesse.

In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo

I migliori saluti

UN.I.O.N., Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

Roma, 25/03/2020
Prot. 28/2020/SF

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano **PATUANELLI**
Ministro
Via Veneto, 33
00187 – Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Oggetto: **D.P.C.M. del 22 marzo 2020 – Verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001.**

Ill.mo Ministro,

Nella mia qualità di Presidente UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

In data 22 marzo 2020 veniva emesso il D.P.C.M. con cui erano introdotte ulteriori misure, aventi lo scopo di contenere l'epidemia da COVID-19.

L'art. 1, primo comma, lettera a) di tale decreto, dispone che "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto".

L'allegato 1 descrive sinteticamente le attività consentite, con riferimento ai rispettivi codici Ateco. Lo stesso art. 1, primo comma, alla lettera e), precisa che, "sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità".

In considerazione di ciò, la scrivente associazione, ritiene che le verifiche in oggetto siano tuttora consentite, in quanto:

- *certamente costituiscono servizi di pubblica utilità, a cui provvedono gli Organismi quali incaricati di pubblico servizio, essendo finalizzate alla sicurezza delle persone che utilizzano gli ascensori (D.P.R. 162/1999) e dei lavoratori (D.P.R. 462/2001), in quanto impianti installati in servizi riconosciuti di pubblica utilità;*
- *tali adempimenti sono obbligatori per legge non solo per quanto all'effettuazione, ma anche con riferimento alle scadenze da rispettare, quindi la loro sospensione richiederebbe un'esplicita e chiara disposizione;*
- *si aggiunga che il possesso o meno di una determinata codifica Ateco da parte di un organismo non può essere ritenuto elemento decisivo in ordine alla prosecuzione dell'attività, poiché se l'unico criterio per consentire la stessa fosse l'inserimento nell'allegato al decreto, la predetta lettera e) dell'art. 1, primo comma, risulterebbe superflua e priva di concreta operatività.*

Poiché il testo del D.P.C.M. 22 marzo 2020 è suscettibile di letture difformi rispetto a quella qui proposta, si chiede che codesto Ministero voglia, con la necessaria sollecitudine, rendere nota quella che considera la corretta interpretazione della normativa in questione, con riferimento all'attività svolta dagli organismi di cui ai D.P.R. 162/1999 e 462/2001.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, porgo i migliori saluti.

Dott. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Roma, 25/03/2020
Prot. 29/2020/SF

Spett.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sen. Nunzia **CATALFO**
Ministro
Via Veneto, 56
00187 Roma
PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: **D.P.C.M. del 22 marzo 2020 – Verifiche previste dal D.M. MLPS 11.4.11, Art. 71.**

Illustre Ministra,

Nella mia qualità di Presidente UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

In data 22 marzo 2020 veniva emesso il D.P.C.M. con cui erano introdotte ulteriori misure, aventi lo scopo di contenere l'epidemia da COVID-19.

L'art. 1, primo comma, lettera a) di tale decreto, dispone che "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto".

L'allegato 1 descrive sinteticamente le attività consentite, con riferimento ai rispettivi codici Ateco. Lo stesso art. 1, primo comma, alla lettera e), precisa che, "sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità".

In considerazione di ciò, la scrivente associazione, ritiene che le verifiche in oggetto siano tuttora consentite, in quanto:

- *certamente costituiscono servizi di pubblica utilità, a cui provvedono i soggetti autorizzati di cui al D.M. MLPS 11.4.11., art. 71, quali incaricati di pubblico servizio, essendo finalizzate alla sicurezza delle persone che utilizzano gli apparecchi di sollevamento ovvero dei lavoratori nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro stesse;*
- *tali adempimenti sono obbligatori per legge non solo per quanto all'effettuazione, ma anche con riferimento alle scadenze da rispettare, quindi la loro sospensione richiederebbe un'esplicita e chiara disposizione;*
- *si aggiunga che il possesso o meno di una determinata codifica Ateco da parte di un soggetto autorizzato dal MLPS non può essere ritenuto elemento decisivo in ordine alla prosecuzione dell'attività, poiché se l'unico criterio per consentire la stessa fosse l'inserimento nell'allegato al decreto, la predetta lettera e) dell'art. 1, primo comma, risulterebbe superflua e priva di concreta operatività.*

Poiché il testo del D.P.C.M. 22 marzo 2020 è suscettibile di letture difformi rispetto a quella qui proposta, si chiede che codesto Ministero voglia, con la necessaria sollecitudine, rendere nota quella che considera la corretta interpretazione della normativa in questione, con riferimento all'attività svolta dai soggetti autorizzati di cui al D.M. 11.4.11 art. 71.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, porgo i migliori saluti.

Dott. Iginio S. Lentini

Roma, 25/03/2020
Prot. 30/2020/SF

Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Sen. Stefano **PATUANELLI**
Ministro
Via Veneto, 33
00187 – Roma
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sen. Nunzia **CATALFO**
Ministro
Via Veneto, 56
00187 – Roma
PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. Paola **DE MICHELI**
Ministro
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 – Roma
PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Oggetto: **Sicurezza impianti – Verifiche previste dal D.P.R. n. 162/1999, dal D.P.R. 462/2001 e dal D.M. 11/04/2011; implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria.**

Ill.mi Ministri,

Le ultime settimane hanno visto un succedersi, a brevissimo intervallo temporale, di decreti aventi lo scopo di contenere l'epidemia da COVID-19, ultimo dei quali, per il momento, il Decreto Legge n.18/ del 17 marzo scorso.

UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati ed Abilitati, Associazione da me presieduta, rappresenta gli Organismi che, in adempimento ai D.P.R. 162/99 e 462/01, provvedono – attraverso i propri verificatori accreditati – ad eseguire le verifiche sugli impianti di ascensore e di messa a terra, elettrici estese anche ai luoghi con pericolo di esplosione, cioè adempimenti inerenti la sicurezza, parimenti ad altre di cui al DM 11.4.11 (apparecchi di sollevamento/attrezzature di lavoro), sono obbligatori non solo con riferimento alla loro effettuazione, ma anche rispetto alle scadenze da osservare.

A seguito della decretazione d'urgenza cui sopra accennavo, in molti casi è del tutto impossibile procedere alle verifiche, poiché gli impianti da sottoporre ad esame sono ubicati in edifici, pubblici o privati, chiusi in osservanza delle disposizioni in vigore (come le scuole, i musei e la quasi totalità delle aziende e negozi al dettaglio) o il cui personale – è il caso delle strutture sanitarie – non può dedicare tempo agli adempimenti connessi all'effettuazione delle verifiche.

Ne consegue che numerose verifiche siano senz'altro disdette o comunque rimandate a data da destinarsi dai committenti, mentre nei casi in cui sussisterebbero le condizioni per la loro esecuzione, come ad esempio negli stabili adibiti ad abitazione, è frequente che alle stesse non possa procedersi per altri motivi, ad esempio per la comprensibile mancata disponibilità dei manutentori degli ascensori a parteciparvi, o per il puro e semplice diniego all'accesso in proprietà private, causato dal timore del contagio.

Ciò non di meno, i termini legalmente stabiliti per l'effettuazione delle verifiche continuano a decorrere, con la concreta possibilità che, ad emergenza cessata, sia i titolari degli impianti, che gli Organismi di ispezione possano ingiustamente incorrere in sanzioni o azioni di responsabilità.

Appare indifferibile l'adozione di un provvedimento statale di sospensione o di proroga dei termini delle verifiche, in coerenza con quanto già disposto per altri settori. Infatti, il recentissimo D.L. 18/2020 sopra citato, ha introdotto tale misura in diversi ambiti, come:

- *sospensione dei termini di adempimenti fiscali e contributivi (art.62);*
- *sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione (art.68, comma 1);*
- *sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili e penali, come pure di quelli dinanzi alle commissioni tributarie ed alla magistratura militare (art.83, commi 2, 21).*

Inoltre, come disposto dall'art. 92, comma 4, del medesimo decreto, "in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo".

Quest'ultima disposizione è particolarmente pertinente rispetto al tema della presente, poiché la proroga ivi contemplata concerne adempimenti preordinati a tutela della sicurezza dei cittadini e da eseguire entro determinati termini, esattamente come per le verifiche per le quali sono competenti gli Organismi di Ispezione; la motivazione della proroga introdotta dall'art. 92 – lo stato di emergenza nazionale, con la correlata necessità di limitare al massimo la circolazione delle persone – non può non giustificare un analogo provvedimento anche a beneficio di quanti debbano provvedere alle verifiche di cui alle norme in oggetto.

Pertanto, si richiede l'emissione di apposito provvedimento che, preso atto delle circostanze eccezionali e della priorità di evitare ogni possibile occasione di contagio, sospenda o proroghi, con riferimento a tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso dalle disposizioni vigenti o da quelle successivamente emesse per la medesima causale, i termini di effettuazione delle verifiche di cui al D.P.R. 162/99, 462/01 e DM 11.4.11. art.71, prevedendo altresì il ricorso all'autocertificazione da parte degli Organismi, per i casi in cui, anche oltre i predetti limiti normativi, le verifiche non possano essere eseguite entro le scadenze temporali previste, per ragioni connesse all'emergenza sanitaria.

In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione scrivente a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo i migliori saluti.

Dott. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Resoconto riunione 27 marzo: Chiarimenti Dpcm 22 marzo - Circolare Accredia- rischio biologico

Presidente

Alla videoconferenza di oggi, iniziata alle 10,30 e terminata alle 13,15, hanno partecipato oltre al sottoscritto i colleghi:

Ilaria Frighi, Giorgia Feneri, Pasquale Gentile, Filippo De Palma, Monica Compagno, Massimo Cuomo, Corrado Elia, Fabio Battaini, Maurizio Cogoni e Valentina Congia, Angiolo Di Sacco in rappresentanza di ENER.CO.VE.CO. SRL

Si è discusso di:

1. **RISCHIO BILOGICO**: UNION conferma interpretazione sulla possibilità di continuare e attende risposte dalle Istituzioni, se mai ci saranno, rimarcando per le verifiche che l'organismo decidesse di poter eseguire è stato ricordato il rispetto delle dpcm, delle ordinanze locali protocolli di intesa governo-sindacati e circolari Accredia;

2. **Chiarimenti dell'art. 103 Dl 17 marzo 2018** : **applicabilità alle autorizzazioni/rinnovi degli organismi**

   In particolare si è preso spunto dalle indicazioni fornite dalla Regione Veneto (*documento allegato*) ai fini dell'applicazione dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per chiedersi se l'interpretazione è corretta e quindi estensibile a tutto il territorio nazionale.

   Verifiche e manutenzioni periodiche

Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 citato in premessa, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc. Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo ***spostamento di operatori*** *(all'interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività,* ***fatte salve situazioni di rischio grave e immediato****, possano* ***ragionevolmente essere differite****, purché tempestivamente completate al termine dell'emergenza sanitaria. (Regione Veneto)*

Un parere dell'avvocato sarebbe auspicabile, anche se non ho compreso il perché 60 giorni dal 15 aprile.

3. **VERIFICHE DA REMOTO:** La circolare Accredia, ci ha precisato l'ing. Frighi e condiviso anche da altri, riguarda solo le verifiche da eseguire in caso di "emergenze", e quindi solo in questa circostanza sono ammesse verifiche da remoto. Riassumendo, per il DPR 162- 462 e art. 71:

   verifiche da remoto, eseguibili solo in caso di emergenze straordinaria

   verifiche da remoto per ispezioni periodiche e straordinarie: non effettuabili per requisiti tecnologici e possibili problemi giuridici

   verifiche da remoto per certificazioni del prodotto (162): non eseguibili per requisiti tecnologici e operativi

   verifiche da remoto per certificazioni per alcune tipologie di altri prodotti: eseguibili

4. TARIFFE: Corrado Elia ha fatto riferimento a un parere legale che sostiene la possibilità per l'O.A. di non attenersi al tariffario ISPESL 2005, comma 4 art. 7 bis, per incompatibilità con l'art. 41 della costituzione e con il regolamento europeo sul libero mercato e quindi la possibili tà di concordare con il cliente importi difformi da quelli stabiliti dal Tariffario ISPES 2005;

Un parere dell'avvocato sarebbe auspicabile appena perverrà il documento.

PS: nel pomeriggio ho discusso con Bertone (Ocert) sul parere dell'avv. De Santis su contratti ad esecuzione istantanea e di durata; non ho capito se un contratto che ha oggetto una sola verifica biennale che prevede il tacito rinnovo stipulato nel 2018 e non disdetto entro i termini previsti dal contratto a quale tipologia contrattuale appartiene?

5. AZIONI A RIPRESA ATTIVITÀ VERIFICHE: interventi perché il decreto aprile possa prevedere:

Fondo integrazione salariale

proroghe autorizzazioni in scadenza agli Organismi

proroga fino al 30 aprile bollette, IMU, tasse rifiuti (continuiamo a pagarle anche con gli uffici o le sedi vuote), etc

Incentivo all'esecuzione delle verifiche per il DL e Condomini Proprietari ascensori, prevedendo una detrazione o deduzione per parte dell'importo della verifica

Incentivo per l'impresa organismo, oltre a quanto previsto in generale per tutte le imprese, sospensione del comma 3 dell'art. 7 bis o riduzione drastica della quota a un valore simbolico in quanto tributo specifico (Sospensione e Riduzione quota 5%)

Linee di credito particolari

Buona serata

Cordiali saluti

Il Coordinatore GDL 462 UN.I.O.N.

Ing. Sergio Sciancalepore

346 0940339

Dopo anni di assenza dalle dimostrazioni di effettiva vigilanza, il MiSE si sveglia e sceglie come data proprio il giorno del 1 aprile!
Se non fosse perché cerchiamo un po' di allegria in questi momenti non proprio adatti ai festeggiamenti, avremmo pensato di brindare alla Div. XIV!
Questa duplicità di compiti che per la prima volta si inserisce senza… bussare nei compiti specifici di cui al controllo affidato ad Accredia, lascia perplessi.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
ex Divisione XIV – Organismi notificati e sistemi di accreditamento

SICAPT S.r.l.
Via Palestro, 20
23900 LECCO

PEC: mail@pec.sicaptsrl.com

e, per conoscenza

ACCREDIA
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma

PEC: dci_accredia@legalmail.it

OGGETTO: **Attività di vigilanza Direttiva 2014/33/UE Ascensori – rilievi/ chiarimenti.**

La scrivente Divisione nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli organismi di certificazione, con riferimento a codesto Organismo per la Direttiva Ascensori 2014/33/UE, ha riscontrato le seguenti carenze ed anomalie:

- Da una verifica condotta sul Vs. sito ufficiale, non risultano essere riportati/citati i riferimenti al Decreto ministeriale di autorizzazione per la Direttiva in oggetto rilasciato a codesto Organismo in data 26 maggio 2017;
- Si rileva che sul Vs. sito nell'Area riservata messa a disposizione del Mise, non sono riportate le eventuali certificazioni ritirate, sospese o negate, così come indicate nel decreto di autorizzazione emesso a favore di codesto Organismo;
- Si rileva, inoltre, che è presente nella sezione "*Contatti*" un "*modulo Reclamo*", a tal riguardo si chiede di sapere se codesto Organismo abbia ricevuto segnalazioni o reclami e, in caso di esito positivo, si chiede di acquisire ogni elemento utile a consentire a questa Divisione di individuare la materia del contendere (All.1);

1

- Si chiede di modificare il riferimento della vecchia direttiva ascensori 95/16/CE, all'interno dell'elenco delle certificazioni rilasciate da codesto Organismo, con la nuova direttiva ascensori 2014/33/UE; (all.2)

- Al fine di agevolare l'attività di vigilanza si ravvede l'esigenza di strutturare la banca dati nel seguente modo:
- Aggiungere "Nome e contatti di un responsabile/referente dell'Organismo;

Infine si chiede di sapere se codesto Organismo prende parte direttamente e/o tramite Associazione di categoria alle riunioni del Gruppo di Coordinamento sulla Direttiva Ascensori che si svolgono periodicamente a Bruxelles e in tal caso di acquisirne evidenza a mezzo di trasmissione di documentazione alla scrivente Divisione.

Si resta in attesa di un immediato adeguamento del sito con riferimento ai contenuti che da subito potranno essere caricati/ integrati.

Con riferimento alle restanti richieste dell'Amministrazione si chiede che le precisazioni illustrate vengano prese in carico e se ne chiede evidenza entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Accredia è invitata, in occasione delle prossime visite ispettive di sorveglianza sull'Organismo, di accertarsi che le richieste avanzate dal Ministero siano state correttamente attuate e a fornirne oggettivo riscontro.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Salvatore Di Giorgio)

Osservazioni/emendamenti decreto CURA ITALIA - Foglio di lavoro interno n.2

Dopo quelle sul credito ecco di seguito le prime osservazioni in materia di lavoro in relazione all'articolato del "Cura Italia".
Si tratta di un "work in progress" e sono gradite osservazioni.
Cordiali Saluti
Angelo Artale

ITER della concessione degli ammortizzatori

L'obbligo alla consultazione entro 3 gg anche per via telematica burocratizza l'emergenza.

Prevedere tale obbligo in via preventiva entro 3 giorni e far decorrere il beneficio della CIGO da l 23 febbraio appare una incongruenza abissale. Tale norma per altro appare disomogenea rispetto a quanto previsto con il Decreto di inizio marzo (prime zone rosse) dove l'obbligo della consultazione NON era previsto.

la limitata durata delle settimane

9 settimane entro agosto appaiono francamente opinabili, tale quantità appare essere basata su nessun elemento analitico di supporto, quindi l'eventuale richiesta di Cigo, successiva a tale data (31 agosto) ,potrebbe ancora essere riferita alla Pandemia ma non più rientrante in questa causale, sarebbe meglio dire che l'utilizzo della Cigo o simili ammortizzatori si estende almeno per tutto l'anno elevando il numero delle settimane disponibili;

3) **il sistema di pagamento;**

assoluta incongruità tra il sistema di pagamento previsto per la CIGO (anticipata dall'azienda, come previsto dalla normativa generale), l'assegno ordinario (che il Decreto prevede possa – ma non debba – essere pagato direttamente dall'INPS) e la CIG in deroga (dove invece il pagamento diretto INPS è previsto come regola generale). Servirebbe armonizzare il tutto, favorendo il pagamento diretto da parte dell'INPS, visto il momento e la particolarità della situazione;

4) **l'utilizzo di ferie e congedi;**

servirebbe armonizzare le disposizioni dei precedenti Decreti, che disponevano espressamente l'utilizzo di ferie e congedi per fronteggiare le assenze, con le disposizioni del DL, nel senso di consentire senza intoppi l'utilizzo della CIG, eliminando qualsiasi possibile contestazione da parte dell'INPS in sede di valutazione delle domande per la concessione dell'ammortizzatore (alcune sedi INPS insistono ancora con il previo utilizzo delle ferie arretrate prima di accedere all'armonizzatore);

5) **riconoscimento di 100 € per chi lavora nel mese di marzo**

Appare essere una scelta incomprensibile, discriminatoria e contraddittoria. Contraddittoria perché l'indicazione di lavorare da casa è indicata dallo stesso Governo, perché a chi lavora fisicamente in Azienda si e a chi si è obbligato a rimanere a casa no?

Discriminatoria perché appare essere una forma di risarcimento del lavoro prestato: incomprensibile

Meglio sarebbe indicare i lavori di necessità pubblica (cura alla persona, servizi primari, alimentare, sanitario, ecc) ai quali indirizzare la quantità di spesa prevista rimodulando il singolo valore

6)**sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo art 46**

annullando gli effetti della legge 104 nonché la validità dei procedimenti in corso, appare francamente incomprensibile soprattutto per la seconda parte, infine è semplicemente incomprensibile pensare di far rientrare in tale provvedimento le Aziende che continuano normalmente l'attività con le normali applicazioni.

7) **il riconoscimento di 600 €**

per i lavoratori a partita IVA; se tale indennizzo va rapportato al reddito di cittadinanza appare francamente non solo incomprensibile ma provocatorio almeno per un periodo temporale uguale, rimango a casa dal lavoro e prendo 600€ rimango a casa a non fare nulla prendo 800 €

8) **slittamento pagamento contributi**

assoluta non chiarezza circa la possibilità di differire anche la quota a carico dei lavoratori se trattenuta. Probabilmente la situazione emergenziale lo comprende, ma nel testo ciò non appare e potrebbe essere a rischio l'impresa che non si attiene a tale norma, per altro gli stessi Uffici Pubblici (vedi circolari varie) ammettono di garantire una parziale operatività quasi a giustificare l'incapacità di assolvere l'bbligo di assistenza agli utenti

9) **sospensione effetti ed obblighi legge 68**

inserire tale norma per il periodo di emergenza poiché si obbligherebbe le Aziende a procedere ad assumere in una circostanza di crisi conclamata o di assolvere gli obblighi conseguenti ad eventuali convenzioni in essere

AI SOCI FINCO

Per l'anno 2020, attraverso il Bando ISI 2019, **l'INAIL mette a disposizione delle aziende più di 250 milioni di euro a fondo perduto per la prevenzione sui luoghi di lavoro.**

Si tratta di finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In attuazione dell'art. 11, comma 5 del D.lgs. 81/2 008 s.m.i. e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

FINALITÀ

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio e, per l'asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI FINANZIAMENTI

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2019-allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato. Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro e un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.

- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro e un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro. Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del: 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori). Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/ provinciali.

Sul sito www.inail.it

- ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019, entro il 31 maggio 2020.

Angelo Artale

Direttore Generale FINCO

posticipato l'avvio della procedura per l'assegnazione dei fondi del bando Isi 2019

casaeclima.com/ar_41409__sicurezza-sul-lavoro-posticipato-avvio-procedura-assegnazione-fondi-bando-isi.html

Lunedì 6 Aprile 2020

Sicurezza sul lavoro: posticipato l'avvio della procedura per l'assegnazione dei fondi del bando Isi 2019

Emergenza coronavirus, Inail: il calendario aggiornato di tutte le fasi dell'iter di accesso ai finanziamenti sarà pubblicato entro il 31 maggio

In seguito all'adozione delle misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus, l'Inail ha deciso di posticipare l'avvio della procedura per l'assegnazione dei fondi del bando Isi 2019, decima edizione dell'iniziativa con cui l'Istituto a partire dal 2010 ha messo a disposizione oltre 2,4 miliardi di euro a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La decisione dell'Istituto tiene conto della chiusura di interi settori di attività, che impedirebbe a molte imprese di partecipare al bando.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Le nuove date terranno conto dell'evoluzione della situazione. Il calendario aggiornato di tutte le tappe dell'iter di accesso ai finanziamenti, che avrebbe dovuto prendere il via il 16 aprile con la prima fase dedicata all'inserimento online delle domande, sarà pubblicato entro il prossimo 31 maggio sul sito dell'Inail, nella sezione dedicata al bando Isi 2019. Se a quella data dovessero persistere restrizioni tali da non garantire un'ampia partecipazione, la pubblicazione del calendario potrebbe però subire un ulteriore slittamento. Restano invece invariate le modalità di partecipazione.

I termini amministrativi sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile. Con una nota indirizzata ai responsabili delle strutture territoriali, nei giorni scorsi la Direzione centrale prevenzione dell'Istituto aveva già disposto la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile dei termini amministrativi previsti nei bandi Isi precedenti e lo stop alla decorrenza dei termini per la realizzazione e rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento. La sospensione viene applicata anche alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima dello scorso 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto.

NEWS

- Il lavoro di medici e infermieri in prima linea nella lotta al coronavirus
  pag. 49
- ItaliaOggi: “Contagio in azienda? Infortunio”
  pag. 50
- Studio Cataldi: “Coronavirus: è reato convocare anche le assemblee condominiali”
  pag. 51
- Ispettorato Nazionale del Lavoro: “Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
  pag. 53
- TelexAnie, Approfondimento: “Nuova direttiva a tutela dei consumatori: Direttiva UE 2019/771 sulla garanzia legale di conformità e sulle garanzie commerciali per i beni di consumo”
  pag. 57

Le misure previste dal decreto Cura Italia. La quarantena equiparata alla malattia

Contagio in azienda? Infortunio

Copertura Inail se l'infezione viene contratta al lavoro

DI DANIELE CIRIOLI

MALATTIA E INFORTUNIO DA COVID-19

Contagio, infezione e malattia contratta sul lavoro	È infortunio sul lavoro e si applica la tutela Inail, fin dal periodo di quarantena (se c'è stato)
Contagio, infezione e malattia non contratta sul lavoro	È malattia e si applica la tutela Inps con oneri, tuttavia, a carico della fiscalità generale (non paga nè il datore di lavoro nè l'Inps)

È infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus avvenuto in occasione di lavoro (sul luogo di lavoro, nel tragitto casa-lavoro, in ogni altra situazione di lavoro). Lo stabilisce il decreto legge Cura Italia approvato lunedì dal consiglio dei ministri. In tal caso il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena, mentre al datore di lavoro l'evento non è considerato nell'andamento infortunistico ai fini del calcolo dei premi assicurativi (bonus/malus). Il decreto prevede, inoltre, che la quarantena (non da lavoro) è equiparata a malattia, però fuori dal periodo di comporto.

Quando c'è infortunio sul lavoro. Il decreto legge stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus in «occasione di lavoro» (concetto, quest'ultimo, in base al quale non basta che l'evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro). In questi casi, il medico redige il consueto certificato d'infortunio e lo invia telematicamente all'Inail. L'Inail garantisce la tutela all'infortunato, estendendo l'erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro. La novità, precisa il decreto legge, si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. Precisazione che esclude dalla tutela, però, i lavoratori autonomi comunque assicurati all'Inail. Il decreto legge non lo dice, ma è plausibile che, in questi casi, il lavoratore sia comunque tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro dell'infortunio, fornendo numero identificativo del certificato medico, data rilascio e giorni di prognosi. Allo stesso modo, anche se non viene precisato dal decreto, può ritenersi comunque obbligatorio, per il datore di lavoro, inviare la denuncia d'infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (tenendo conto dello stop agli adempimenti nel periodo d'emergenza). La nuova tutela non determina un aumento diretto dei premi assicurativi e non in via indiretta: gli eventi, infatti, non saranno computati ai fini del calcolo dell'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico (sia per i primi due anni di attività sia per gli anni successivi ai primi due anni), che possono aumentare o diminuire i premi assicurativi.

La quarantena è malattia. La novità, che si applica esclusivamente al settore del lavoro privato, prevede che il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi a carico Inps più datore di lavoro) e non è computabile ai fini del periodo di comporto (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati). Al ricorrere di questi casi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Il decreto legge prevede, poi, una sorta di «sanatoria» per i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ritenendoli validi anche in assenza del provvedimento. Quest'ultimo non è necessario neppure nei casi in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19.

La nuova tutela di malattia non comporta oneri a carico dei datori di lavoro (in genere tenuti a pagare piena retribuzione per i primi tre giorni, c.d. di carenza, e una parte successivamente, ossia il 50% dal quarto al ventesimo giorno di malattia e un terzo per i giorni successivi) né dell'Inps che eroga l'indennità di malattia, in quanto il costo va sulla fiscalità generale seppure fino alla spesa di 130 milioni di euro. Raggiunto il limite, anche in via prospettica, non è più riconosciuta la tutela.

Malati gravi. A favore dei dipendenti pubblici e privati, disabili gravi — immunodepressi, con patologie oncologiche o che hanno in corso terapie salvavita — il decreto legge prevede la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero.

© Riproduzione riservata

Cento euro a chi è rimasto in ufficio

Premiati i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante il mese di marzo sono rimasti a lavorare in aziende e uffici, loro ordinarie sedi di lavoro (gli impossibilitati al lavoro agile). Se in possesso di un reddito complessivo che non supera i 40 mila euro, hanno diritto a ricevere un bonus in busta paga, esentasse, dell'importo di 100 euro, da rapportare eventualmente al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di marzo (circa 4 euro al giorno: poco meno per la settimana lunga, poco più per quella corta). Lo prevede, tra l'altro, il decreto legge Cura Italia, approvato lunedì del consiglio dei ministri.

Soggetti beneficiari. Destinatari del bonus sono i titolari di redditi di lavoro dipendente, sia del settore privato sia di quello pubblico. Si tratta, in particolare, soltanto dei lavoratori titolari di contratto di lavoro subordinato. Non rileva, invece, il tipo di assunzione, cioè se il contratto è a termine oppure a tempo indeterminato e neppure se preveda un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale (il bonus, infatti, non sembra soggetto a riduzione in presenza di occupazione a part-time).

Le condizioni. La principale condizione è il possesso di un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, senza precisazione, però, dell'anno da prendere a riferimento per la verifica della condizione. Può essere, ad esempio, lo scorso anno 2019 oppure quello in corso (che sembra l'opzione più convincente, per il fatto che è previsto che l'attribuzione del bonus avvenga «comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno», epoca in cui sarà noto il reddito complessivo dei lavoratori). A questa condizione di reddito, il lavoratore ha diritto al bonus per l'occupazione svolta nel corso del mese di marzo: altra condizione, pertanto, è la presenza di rapporto di lavoro dipendente nel corso del mese di marzo a partire da qualunque data, per qualunque durata e anche se chiuso prima della fine del mese.

Il premio. Il premio è di tipo economico: un bonus in busta paga dell'importo di 100 euro in relazione «ai giorni di lavoro nella propria sede di lavoro» durante il mese di marzo. L'importo pieno spetta se, per tutto il mese, il dipendente ha lavorato in azienda o in ufficio; altrimenti è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro sempre nel mese di marzo. Sono fuori dall'incentivo i lavoratori che hanno convertito il proprio lavoro nella modalità smart working, per loro iniziativa o del datore di lavoro. Nel calcolo dell'importo, inoltre, va tenuto conto di eventuali periodi di malattia e/o di ferie (che danno diritto al bonus) e/o anche di chiusura dell'attività e/o di assenze ingiustificate (che non danno diritto al bonus).

L'erogazione. Il bonus è erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro. È esentasse e non concorre alla formazione del reddito, per cui non incide neanche ai fini del calcolo dell'Isee. Per quanto riguarda l'erogazione, questa è a cura dei datori di lavoro «sostituti d'imposta» (il che esclude dal novero dei beneficiari i lavoratori domestici, in quanto dipendenti da datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta), che lo devono riconoscere in via automatica (quindi i lavoratori non devono farne richiesta). Il riconoscimento, stabilisce ancora il decreto, deve avvenire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, recuperando l'importo erogato in compensazione con tasse e contributi da versare a fisco e enti previdenziali.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata

Credito d'imposta per sanificare gli ambienti

Costi scontati per la salute dei lavoratori. Sugli oneri per la sanificazione, sia degli ambienti e sia degli strumenti di lavoro, infatti, è riconosciuto un credito d'imposto del 50% delle relative spese. La misura è valida per il periodo d'imposta 2020, nel limite massimo di 20 mila euro. Lo prevede, tra l'altro, il decreto legge Cura Italia, approvato lunedì dal consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Chi ne beneficia. La novità, si legge nel decreto legge, ha la finalità di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19. Possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Quindi, non solo aziende, ma tutti i possessori di partita Iva (imprese, studi professionali, ecc.), anche in qualità di unico addetto all'attività di lavoro (cioè anche in assenza di dipendenti).

Il credito d'imposta. L'incentivo consiste nel riconoscimento, per il periodo d'imposta 2020, del credito d'imposta in misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro fino a un massimo di 20 mila euro. «Sanificazione» non è la normale operazione di pulizia e neppure una disinfezione: consiste, infatti, nell'utilizzare detergenti per rendere l'ambiente più pulito e sano riducendo il numero di microbi su superfici e oggetti. L'operazione (il diritto all'incentivo) può essere ripetuto anche più volte nel corso dell'anno; unico vincolo è il costo: massimo 20 mila euro, sostenuti nel corrente periodo d'imposta 2020.

Regole da fissare. Ai fini operativi, il decreto legge rimanda a un successivo decreto ministeriale (ministro dello sviluppo economico, di concerto con ministro dell'economia), d'adottare entro sessanta giorni, la fissazione delle disposizioni applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa. Infatti, il bonus fiscale (credito d'imposta) è vincolato al budget di fondi pubblici stanziati che è pari a 50 mln di euro per l'anno 2020. Una volta esaurito, il credito d'imposta non è più riconosciuto.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata

Coronavirus: è reato anche convocare le assemblee condominiali

Il mancato rispetto del decreto del Governo integra la fattispecie di cui all'art. 650 del codice penale

Avv. Michele Zuppardi - Coronavirus in condominio? No grazie, dobbiamo evitarlo a tutti i costi, anche sospendendo le regolari attività amministrative che transitano per legge dai poteri decisionali attribuiti ai comproprietari delle parti comuni, e che si esplicano nel corso di necessari incontri collettivi formali. I timori che coinvolgono l'Italia intera hanno condotto alla firma dell'ormai noto provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, nel quale si specificano le misure di prevenzione da adottare a causa del Covid-19.

- Dpcm 4 marzo: i divieti
- Applicabilità agli amministratori condominiali
- L'articolo 650 del codice penale
- Interesse collettivo e ordine pubblico

Dpcm 4 marzo: i divieti

[Torna su]

La disposizione che interessa lo svolgimento delle attività assembleari nei condomìni è la seguente, contenuta nell'articolo 1 del decreto varato il 4 marzo scorso che prevede ulteriori interventi per limitare il contagio virale.

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva del termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d).

Applicabilità agli amministratori condominiali

Se è oltremodo chiaro che si impone la sospensione di ogni attività umana che comporti l'aggregazione di più soggetti, è quantomai evidente che le assemblee condominiali non possano ritenersi esenti da tale impianto dispositivo, ovviamente fino alla data del prossimo 3 aprile 2020 e salvo future nuove determinazioni.

La possibile e incontrollata diffusione del virus Covid-19, che ha originato un decreto governativo volto ad assicurare la sicurezza pubblica, pone dunque anche agli amministratori condominiali un quesito di non poco rilievo: disattendere le prescrizioni del decreto ha natura di reato?

L'articolo 650 del codice penale

Dalla lettura dell'articolo 650 del codice penale si evince la risposta affermativa e la conseguente importanza della massima diffusione di un concetto che - soprattutto nel caso dell'ormai nota pericolosità del Coronavirus - non può assolutamente essere sottovalutato, neppure in caso di urgenti delibere da adottare.

La norma dispone infatti che "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

Interesse collettivo e ordine pubblico

E' utile specificare, proprio in riferimento al decreto licenziato dal Governo, che ai fini della configurabilità della contravvenzione di "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione - sezione 1 penale, con sentenza n. 46004 del 21 ottobre 2014.

La genericità contenuta nel testo del codice, letteralmente rivolto a "chiunque", pone inoltre l'accento sulla inevitabile estensione del concetto anche agli amministratori di condominio, i quali - pertanto - non possono per alcun motivo ritenersi esclusi dal novero dei soggetti cui si rivolge l'art. 650 c.p.

E ove si consideri che il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine pubblico, nonché l'interesse specifico perseguito dal provvedimento amministrativo oggetto della condotta assunta, non si ritiene assolutamente possibile né giustificabile alcuna "deroga" a difesa dell'amministratore inadempiente, il quale - fino alla scadenza temporale della validità del decreto - dovrà rimandare l'esecuzione di tutti gli obblighi di mandato che comportino l'attività di convogliare, quale ne sia la ragione, piccoli o grandi "affollamenti di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0002179.11-03-2020

Direzione centrale vigilanza,
Affari legali e contenzioso

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

e p.c. a Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Oggetto: D.L. n. 9/2020 recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19"* e D.L. n. 11/2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* – attività istituzionali INL.

In relazione all'oggetto, si forniscono indicazioni in merito alle misure introdotte dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dal D.L. 8 marzo 2020 n. 11 che hanno effetti sulle attività istituzionali di competenza dell'INL.

Come noto l'ambito di applicazione delle misure introdotte, con specifico riferimento al rinvio delle udienze e della sospensione dei termini, risulta essere esteso, con diverse decorrenze, in base a quanto disposto con i D.P.C.M. dell'8 e 9 marzo 2020.

D.L. n. 9/2020 *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

Articolo 2 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

La disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo **21 febbraio-30 aprile 2020,** derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) di competenza dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015.

Articolo 5 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal **23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.**

I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.

Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del D.L. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.

Articolo 10 - Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

Si premette che ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 (secondo cui *"in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento"),* le disposizioni inerenti la sospensioni dei termini e il rinvio delle udienze processuali dallo stesso previste, inizialmente limitate ai soli comuni (persone fisiche residenti o aziende con sede operativa) di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 e decorrenti dal 22 febbraio, sono state estese per effetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutti gli altri comuni della Regione Lombardia e ai comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere dal 9 marzo fino al 31 marzo, **nonché a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020,** in forza del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

a) **Termini atti processuali e rinvio udienze**

Il combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo, comporta che le udienze relative a tutti i procedimenti civili sono rinviate al **31 marzo p.v.** con le uniche eccezioni dei procedimenti civili individuati dapprima dall'articolo 10, comma 1 e successivamente dall'articolo 2, comma 2 lett. g) del D.L. n. 11/2020. Il regime delle eccezioni non riguarda i procedimenti di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

In relazione ai medesimi procedimenti sono sospesi, sino al 31 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione. Fanno eccezione gli atti relativi ai procedimenti sopra indicati.

Ai sensi del comma 6, infine, per i procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 ed esclusivamente in relazione a quest'ultimi, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

b) **Sospensione termini**

Il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce la sospensione fino al **31 marzo** del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi

diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. La misura vale per tutto il territorio nazionale.

Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.

In ragione di quanto sopra, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi **sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione.** Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione ovvero:

- **dal 22 febbraio al 31 marzo** per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;
- **dal 9 marzo al 31 marzo** per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- **dal 10 marzo al 31 marzo** per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981.

Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell'ordinanza -ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.

Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Misure che hanno effetto su tutto il territorio

Articolo 8 - Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

D.L. n. 11/2020 ***"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"***

Misure che hanno effetto su tutto il territorio

Articolo 1- Sospensione dei termini e differimento udienze

L'articolo 1 prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari con l'eccezione dei procedimenti già individuati a norma dell'art. 2 comma 2 lett. g), del D.L. n. 11/2020 dall'8 marzo al 22 marzo. Tale disposizione va armonizzata con gli atti di normazione secondaria già citati, di cui al D.P.C.M. 8

e 9 marzo 2020 con i quali le disposizioni in ordine al rinvio delle udienze di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. n. 9/2020 sono estese, per effetto del medesimo articolo 10 (ultimo comma) a tutti i comuni d'Italia **sino al 31 marzo.**

Sono altresì **sospesi tutti i termini per il compimento di atti processuali e il corso della prescrizione,** salvo le eccezioni sopra richiamate **fino al 22 marzo**. Tuttavia, anche in tal caso, per i motivi sopra evidenziati, il termine deve ritenersi esteso per tutto il territorio nazionale **fino al 31 marzo**, salvo diversa indicazione da parte del Ministero di Giustizia.

Le eccezioni inerenti i procedimenti civili elencati al n. 1 del citato art. 2, comma 2, lett. g) come già detto, non riguardano i procedimenti di competenza dell'INL.

Articolo 2 - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid -19

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020, dal 1° aprile (e non dal 23 marzo) al 31 maggio i capi degli Uffici Giudiziari possono adottare misure necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute tra cui, per i procedimenti di competenza:

- il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio nei procedimenti civili con le eccezioni già richiamate (art. 2, comma 2 lett. g, n. 1) che non rientrano nella competenza dell'INL;
- lo svolgimento delle udienze civili che non prevedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante collegamento da remoto (lett. f) oppure mediante lo scambio di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (lett. h).

Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che adotterà il Capo dell'ufficio Giudiziario di appartenenza dei singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di trattazione delle udienze o il loro rinvio.

Ai sensi del comma 3, qualora i provvedimenti adottati a cura del Capo dell'Ufficio Giudiziario precludano la presentazione della domanda giudiziale, sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per i diritti non altrimenti esercitabili.

Il comma 6 estende l'obbligo del deposito telematico di cui al comma 1 dell'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 (conv. da L. n. 221/2012) anche in relazione agli ulteriori atti e documenti previsti dal successivo comma 1 bis del medesimo articolo 16 bis.

Al riguardo, si rammenta che l'obbligo del deposito telematico di cui al comma 1 del citato articolo 16 bis riguarda esclusivamente i difensori delle parti private, atteso che il medesimo articolo chiarisce che *"per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvolgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente"*.

Ne consegue che, alla luce di quanto previsto dal precedente comma 3 dell'articolo 2, l'eventuale adozione di provvedimenti da parte del Capo dell'ufficio giudiziario che impediscano, nel termine di dieci giorni antecedenti la data dell'udienza – non oggetto di rinvio d'ufficio – il deposito cartaceo delle memorie di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2011 non può comportare il maturarsi delle decadenze processuali.

Analoghe disposizioni, sono, infine, previste per i procedimenti penali, amministrativi e contabili.

Firmato digitalmente da PAPA DANILO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

Approfondimento del mese di Febbraio 2020

NUOVA DIRETTIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI: DIRETTIVA UE 2019/771 SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E SULLE GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

Il 20 maggio 2019 è stata adottata la Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo e abroga, con effetto dal 1 ° gennaio 2022, la direttiva 1999/44 / CE relativa a determinati aspetti della vendita di beni di consumo e garanzie associate.

Le disposizioni della direttiva 1999/44 sono state recepite da tempo in Italia e sono ora contenute negli articoli da 129 a - 134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (Codice del Consumo).

Lo scopo della nuova direttiva 2019/771 è migliorare il quadro esistente tenendo conto, da un lato, dello sviluppo del commercio elettronico e delle attività transfrontaliere verso le vendite al consumo di beni e, dall'altro, armonizzare meglio il livello di protezione dei consumatori all'interno dell'UE.

La direttiva si applica solo ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni mobili materiali e si applica sia alla vendita online che a quella offline.

1. Requisiti di conformità

L'obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Ai sensi della nuova direttiva i requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalla norme esistenti ma vengono distinti in due categorie: requisiti soggettivi e oggettivi. Affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.

Requisiti soggettivi: i beni, ove applicabile, devono:

a) corrispondere alla descrizione, tipo, quantità, qualità e possedere la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e altre caratteristiche, previste dal contratto di vendita;

(b) essere idonei all'uso speciale richiesto dal con-sumatore e che il consumatore abbia comunicato al venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;

(c) essere forniti con tutti gli accessori e le istruzioni, incluse le istruzioni sull'installazione, come previsto dal contratto di vendita; e

d) essere forniti con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.

Requisiti oggettivi: i beni devono:

a) essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo conto, se del caso, del diritto dell'Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme, dei codici di condotta applicabili allo specifico settore;

(b) se applicabile, possedere le qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

c) ove applicabile, essere consegnati insieme agli accessori, inclusi l'imballaggio, le istruzioni di installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;

d) essere della quantità e possedere le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza normali per beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura dei beni e tenendo conto qualsiasi dichiarazione pubblica fatta da o per conto del venditore o di altre persone in precedenti collegamenti della catena di transazioni, incluso il produttore, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

Beni con elementi digitali

La nuova Direttiva si occupa espressamente di beni con elementi digitali; per tali beni, oltre ai requisiti di cui sopra, la direttiva stabilisce che il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi, per il periodo di tempo:

a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale; oppure

(b) se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).

Beni che devono essere installati

Per quanto riguarda i beni che devono essere installati, la Direttiva ripete quanto già previsto dalla Direttiva 1999/44 e dall'art. 129 del nostro Codice del Consumo; qualsiasi difetto di conformità risultante da un'installazione errata della merce deve essere considerato un difetto di conformità, quando l'installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. Il venditore è anche responsabile per il difetto di conformità quando l'installazione è stata effettuata dal consumatore se l'installazione non errata era dovuta a carenze o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal venditore

2. Diritti del consumatore

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha innanzitutto diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Le disposizioni relative a tali rimedi rimangono sostanzialmente invariate rispetto alle rispettive disposizioni della direttiva 1999/44 e dell'attuale art. 130 del Codice del Consumo.

Per la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita, la nuova Direttiva 2019/771 stabilisce che tali rimedi possono essere applicati nei seguenti casi:

a) quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, ove applicabile, non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni.

b) quando permanga un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni;

c) quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; o

d) quando il venditore ha dichiarato, o è chiaro dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità (l'onere sull'entità del difetto di conformità è a carico del venditore).

Pluralità di beni

Una nuova disposizione della direttiva 2019/771 riguarda i contratti di vendita di più beni; nel caso in cui il difetto di conformità si riferisca solo a uno o alcuni dei beni forniti nell'ambito dello stesso contratto di vendita e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto di vendita, solo in relazione ad alcuni tali beni, il

consumatore può risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni anche se conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.

3. Responsabilità del venditore e onere della prova

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna. Mentre, in base la Direttiva 1999/44 e le effettive disposizioni del Codice del Consumo italiano (art. 132), si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data, con la Direttiva 2019/771, tale periodo di presunzione, è esteso a un anno dalla consegna.

Gli Stati membri possono tuttavia mantenere o introdurre un periodo di presunzione sino a due anni dalla consegna.

Beni di seconda mano

La direttiva prevede espressamente che per quanto riguarda la vendita di beni di seconda mano le parti possono concordare una responsabilità o un termine di prescrizione più breve, a condizione che tale periodo non sia inferiore a un anno.

Garanzia convenzionale

Ai sensi della direttiva 2019/771, la garanzia convenzionale, definita "garanzia commerciale", se fornita, deve essere fornita al consumatore su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna della merce.

La dichiarazione di garanzia commerciale deve includere espressamente includere i seguenti elementi segue:

a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;

(b) il nome e l'indirizzo del garante;

(c) la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale;

(d) la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale; e

(e) le condizioni della garanzia commerciale. Gli Stati membri possono inoltre stabilire norme su altri aspetti relativi alle garanzie commerciali che non sono regolate dalla direttiva 2019/771.

Conclusioni

Gli Stati membri, che potranno mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose per proteggere i consumatori, avranno ora tempo fino al 1 ° luglio 2021 per adottare le misure necessarie per conformarsi alla nuova direttiva che saranno quindi applicabili dal 1 ° gennaio 2022.

Si ricorda che tali norme hanno natura imperativa. Pertanto, non appena la direttiva sarà attuata nella legislazione nazionale, le imprese che vendono ai consumatori dovranno adeguare i propri testi contrattuali (ad es. le condizioni generali di vendita) alle nuove disposizioni.

Avv. Mariaelena Giorcelli

BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis

UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);

B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);

C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;

D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;

E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;

F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;

G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

Tel. 06.87694103
Fax 06.81151699
Cell. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it

www.uni-on.it

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Accreditato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.
UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea
Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e problematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL)

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati di cui all'affidamento delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti.
Attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

UN.I.O.N. partecipa con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles; permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso unico strumento di approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

Per la natura stessa dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, fatti, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro pervenuto all'Associazione o al Direttore Responsabile del periodico stesso. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e la copertura operativa degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio.

ELENCO ASSOCIATI 2020

ORGANISMI NOTIFICATI (Ascensori, Macchine e PED) e ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO	AUTOR. 462 (22)	ART. 71 (13)	NOTIF. (11)	DIR. MACCHINE PED (3)	E-MAIL PEC	TEL./FAX
TRENTINO ALTO ADIGE							
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 39100 Bolzano	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE;	info@iesbz.it iesbz@pec.brennercom.net	0471/301611 0471/326266
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento	462	X			info@tve-se.eu tve@pec.it	0461/935118 0461/959150
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 39100 Bolzano	462				info@messtechnik-sued.com messtechniksued@pec.it	340/4789742 0471/972697
VENETO							
C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL	Viale del Lavoro, 14 35020 Ponte S. Nicolò (PD)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@cte-certificazioni.com cte-certificazioni@pec.it	049/635551 049/8987317
LOMBARDIA							
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@csdm.it csdm@pec.csdm.it	02/56816188 02/56818575
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@sicaptsrl.com mail@pec.sicaptsrl.com	0341/353721 0341/371327
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 20833 Giussano (MB)	462				info@verigo.it verigo@legalmail.it	0362/314111 0362/1631158
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 21100 Varese	462				info@eccsrl.it info@pec.eccsrl.it	0332/1800100 0332/1800101
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		ecs@ecs-cert.com ecs@pec.ecs-cert.com	0376/288510 0376/287104
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A 22073 F. Mornasco (CO)	462				tsystem@live.it t-system@legalmail.it	031/891267 031/4039569
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)		X			info@ispedia.it ispedia@pec.it	0364/456500 0364/456500
ETI CONSULTING SRL	Via Manzoni, 35 – 20855 Lesmo (MB)	462				eticonsulting@virgilio.it eticonsultingsrl@actalispec.it	0362/1570947 0362/1570949
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 27058 Voghera (PV)	462	X			achillecester2000@yahoo.com vaisrl@pec.it	0383/369792 0383/640884
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Via Piero e Alberto Pirelli, 16 20126 Milano		X		DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@eurotechcert.it postacertificata@pec.eurotechcert.it	02/6473693 02/66114728
PIEMONTE							
A. & C. SRL	Strada del Drosso, 128/23 10135 Torino	462				amministrazione@ac-srl.com aecsrl@mypec.eu	011/3473681 011/3273633
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@ocert.it ocert@pec.it	011/3191611 011/3804222
CST SAS	Via Broglia 5/7 – 10023 Chieri (TO)	462	X			cst.piemonte@libero.it cst.piemonte@pec.cstpiemonte.com	011/9400410 011/4230078
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 10064 Pinerolo (TO)	462	X			info@beltramo.it beltramo@pec.it	0121/76276 0121/700215

BOREAS SRL	Via Giuseppe Garibaldi 7 10122 Torino		X			info@boreas.it info@pec.boreas.it	011/8174896 011/5692074
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 14100 Asti (AT)		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@mcj.it info@pec.mcj.it	0141/321547 0141/412821
EMILIA ROMAGNA							
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 29122 Piacenza	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@icepi.com icepi@spt.it	0523/609585 0523/591300
TOSCANA							
**ENER.CO.VE.CO. SRL	Via Pungilupo, 29 56124 Pisa	462				info@enercoveco.org enercoveco@pec.it	050/575575 050/3138227
LAZIO							
I.N.C.S.A. SRL	Via M. Peroglio, 15 00144 Roma			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@incsa.it incsasrl@pec.it	06/52207850 06/52247268
CAMPANIA							
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 Comune Pellezzano (SA)	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@certificazionisic.com certificazionisic@pec.it	089/2756576 089/2751642
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento	462	X			info@azzurracertificazioni.it azzurra.certificazioni.srl@pec.it	0824/482200 0824/482200
PUGLIA							
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Carlo Rosa 62 – 70032 Bitonto (BA)	462				info@aemp.it aemp@pec.it	080/3741012
E.M.Q-DIN SRL	Via Duomo, 6 – 70033 Corato (BA)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@emq-din.it amministrazione@pec.emq-din.it	080/3588849 080/9995279
SICILIA							
*OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL (A LATERE DA GENNAIO 2018)	Via Carucci, 7 – 98048 Spadafora (ME)			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@oecsrl.it oecmessina@arubapec.it	090/9941695 090/9941033
SARDEGNA							
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@automatos.it; automatos@pec.it	070/2341315 1786065800

* ORGANISMI ADERENTI "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** ENER.CO.VE.CO SRL QUOTA PROMOZIONALE DAL 10/10/2019 AL 10/10/2020